SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 agosto 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 18 luglio 2005.

Modifica del decreto 19 aprile 2005 di riconoscimento, alla sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista . . . . Pag. 4

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sorrentino Ana Emilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . Pag. 4

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Mucaj Agron, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 5

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Romero Tapia Max Santos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 6

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Stramiziri Skender, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 7

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragoi Rodica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 8

DECRETO 18 luglio 2005.

Modifica del decreto 19 maggio 2005 di riconoscimento, al sig. Cunningham Scott Edward, di titolo di revisore contabile, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia al registro dei revisori contabili . . . . Pag. 9

DECRETO 18 luglio 2005.

Modifica del decreto 6 giugno 2005, di riconoscimento, alla sig.ra Mittermayr Julia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli piscologi. Pag. 10

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 luglio 2005.

Revoca del decreto di decadenza dalla concessione n. 3292 - società Silma Giochi S.n.c. di Silvia Faletra & C., in Fidenza, per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI . . . . Pag. 10

DECRETO 25 luglio 2005.

Decadenza dall'assegnazione della concessione per la gestione gioco del Bingo, di cui al decreto direttoriale 30 aprile 2003, nei confronti della Giocabingo S.r.l. (plico n. 88 - provincia di Catania) . . . . Pag. 11

Ministero della salute

DECRETO 20 luglio 2005.

Modifica del decreto 26 settembre 2001, di riconoscimento, alla sig.ra Velez De Villa Yupanqui Linda Aurora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 12 luglio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano . . . . Pag. 12

DECRETO 14 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Global Service a r.l.», in Villafranca . . . . Pag. 12

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 27 luglio 2005.

Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» . . . . . . Pag. 13

Ministero delle attività produttive

DECRETO 12 luglio 2005.

Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dal 26 giugno 2001 al 26 ottobre 2004 . Pag. 19

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 8 luglio 2005.

Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto . . . . Pag. 33

DECRETO 11 luglio 2005.

Modifica del decreto 9 luglio 2001, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla società Indena S.p.a., in Milano . . . . Pag. 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro. Pag. 41

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro. Pag. 41

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza . . . . Pag. 41

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma . . . . Pag. 42

Agenzia delle dogane

DETERMINAZIONE 14 luglio 2005.

Misure delle indennità dovute dai privati od enti diversi dallo Stato per prestazioni rese dall'Agenzia delle dogane per attività istituzionali. Sostituzione della tabella allegata al decreto 24 giugno 1992, n. 403 . . . . Pag. 42

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 4 luglio 2005.

Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale, al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia. (Deliberazione n. 134/05) . . . . Pag. 43

DELIBERAZIONE 7 luglio 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento, relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 138/05) . . . . Pag. 44

DELIBERAZIONE 11 luglio 2005.

Modificazioni ed integrazioni del titolo 4 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 140/05) . . . . Pag. 45

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005.

Avvio di istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio. (Deliberazione n. 141/05). Pag. 47

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 144/05) . . . . Pag. 49

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

CIRCOLARE 27 luglio 2005.

Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas per edifici civili. . . . . Pag. 51

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di *exequatur.* Pag. 51

Ministero delle politiche agricole e forestali:

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Tiburtine». Pag. 51

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Ennesi». Pag. 53

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni». Pag. 55

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Seggiano» . Pag. 58

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 28 luglio 2005 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 60

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino: Comunicato relativo a marchi di identificazione dei metalli preziosi. . . . . Pag. 60

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale . . . . . . Pag. 60

Regione Valle D'Aosta: Liquidazione coatta amministrativa, con nomina di commissario liquidatore, della società «Autonoleggio servizi trasporti Aosta con sigla A.S.TR.A. coop. a r.l. - in liquidazione», in Gressan . . . . . . Pag. 64

Segretariato generale della giustizia amministrativa: Ruolo del personale dirigenziale della giustizia amministrativa. Pag. 64

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2005.

Modifica del decreto 19 aprile 2005 di riconoscimento, alla sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 19 aprile 2005, con il quale si riconosceva il titolo professionale rumeno, conseguito dalla sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, nata a Tulcea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono stati omessi alcuni dati;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'integrazione del detto provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto datato 19 aprile 2005 con il quale si riconosceva il titolo professionale rumeno conseguito dalla sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, nata a Tulcea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista, il quarto capoverso del decreto deve essere integralmente sostituito dal seguente:

«Vista l'istanza della sig.ra Ticovschi Eugenia Mihaela, nata a Tulcea (Romania) il 16 novembre 1968, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 come sopra modificato, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di "Expert contabil" conseguito nel 1995 a Tulcea (Romania) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista».

Art. 2.

Dopo il quarto capoverso devono essere aggiunti i seguenti:

«Visto inoltre che la richiedente ha conseguito il titolo accademico "Diploma de licenta, in profilul Economic specializarea Finanze, credit si contabilitate" presso la "Academia de Studii Economice" di Bucarest nel 1992;

Considerato altresì che la sig.ra Ticovschi ha dimostrato di essere iscritta al Corpo degli esperti contabili e dei contabili autorizzati dalla Romania (C.E.C.C.A.R.)»;

Art. 3.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 19 aprile 2005.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07686

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Sorrentino Ana Emilia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 che modifica e integra il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sorrentino Ana Emilia, nata a Caracas (Venezuela) il 13 giugno 1961, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal «Colegio

de Bioanalistas» del Distretto federale dello Stato di Miranda (Venezuela) nel marzo 1987, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Bioanalisis» conseguito presso l'«Universidad Central» del Venezuela nel novembre 1986;

Considerato che la richiedente ha inoltre documentato una pluriennale esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e del 28 aprile 2005;

Visti i pareri scritti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biologo» - Sezione A dell'albo, in considerazione del fatto che l'attività svolta presso il «Laboratorio El Saman» a Caracas, in qualità di osservatrice e apprendista, non consente di colmare dette lacune, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sorrentino Ana Emilia, nata a Caracas (Venezuela) il 13 giugno 1961, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Genetica.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.

05A07688

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Mucaj Agron, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Mucaj Agron, nato a Vlore (Albania) il 26 dicembre 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier Mekanik per Industrine» conseguito nel gennaio 1987

presso l'Università di Tirana «Enver Hoxha», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 marzo 2005;

Preso atto del conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Mucaj Agron, nato a Vlore (Albania) il 26 dicembre 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti elettrici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

Allegato *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A07690

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Romero Tapia Max Santos, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Romero Tapia Max Santos, nato a Callao (Perù) il 21 agosto 1971, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Ingenero Quimico» conseguito nel dicembre 2001, presso la Università Nazionale del Callao, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale;

Considerato che è iscritto al «Colegio de Ingenieros» del Perù dal marzo 2002;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso di esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rinnovato dalla Questura di Torino il 26 maggio 2004 valido fino al 28 maggio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Romero Tapia Max Santos, nato a Callao (Perù) il 21 agosto 1971, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione *A* settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* Meccanica applicata alle macchine, *b)* Costruzioni di macchine.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

05A07691

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, al sig. Stramiziri Skender, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Stramiziri Skender, nato a Tirana (Albania) il 1° gennaio 1952, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier

Mekanik Teknollog» conseguito nel maggio 1974 presso l'Università di Tirana, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e 27 maggio 2005;

Preso atto del conforme parere scritto dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione *A* settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Stramiziri Skender, nato a Tirana (Albania) il 1º gennaio 1952, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: 1) Impianti chimici.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia e ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

05A07692

DECRETO 18 luglio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragoi Rodica, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania) il 20 febbraio 1963, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «diploma de Inginer - profilul electric - specializarea Electromecanica» conseguito nel giugno 1986 presso la «Universitatea de Electrotehnica» di Craiova, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settori dell'informazione e industriale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e 27 maggio 2005;

Preso atto dei pareri scritti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione *A* settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Ritenuto peraltro che non sussista alcuna corrispondenza tra la formazione accademica e professionale della richiedente e quella dell'ingegnere italiano - Sezione A settore dell'informazione, e che tali differenze non siano da misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Rieti in data 7 marzo 2002 valido fino al 7 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania) il 20 febbraio 1963, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, al superamento di una prova attitudinale; le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie: *a)* Impianti elettrici, *b)* Impianti di propulsione navale.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

05A07693

DECRETO 18 luglio 2005.

Modifica del decreto 19 maggio 2005 di riconoscimento, al sig. Cunningham Scott Edward, di titolo di revisore contabile, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia al registro dei revisori contabili.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 19 maggio 2005 con il quale si riconosceva il titolo di «Public Accountant» conseguito in USA dal sig. Cunningham Scott Edward, cittadino statunitense, quale titolo abilitante per l'iscrizione al registro dei revisori contabili;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, nell'allegato *A* si fa riferimento al Consiglio nazionale;

Vista l'istanza presentata dal sig. Cunningham, pervenuta in data 13 giugno 2005;

Decreta:

L'allegato *A*, lettera *a)* del decreto datato 19 maggio 2005, con il quale si riconosceva il titolo di revisore contabile, conseguito dal sig. Cunningham Scott Edward, nato a Charleston (USA) il 23 agosto 1964, quale titolo

abilitante per l'iscrizione in Italia al registro dei revisori contabili, è così modificato: «il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare alla Commissione esaminatrice, istituita presso il registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998, domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente decreto. La Commissione dà immediata notizia del calendario della prova all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 19 maggio 2005.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07689

DECRETO 18 luglio 2005.

Modifica del decreto 6 giugno 2005, di riconoscimento, alla sig.ra Mittermayr Julia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli piscologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 6 giugno 2005 con il quale si riconosceva il titolo di psicologa, conseguito in Austria dalla sig.ra Mittermayr Julia, cittadina austriaca, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, è stato scritto come data di nascita «21 ottobre 1973» invece di «26 ottobre 1973», come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Mittermayr Julia pervenuta in data 22 giugno 2005;

Decreta:

Il decreto datato 6 giugno 2005, con il quale si riconosceva il titolo di «Psychologin», conseguito in Austria, a Mittermayr Julia nata a Scharding (Austria), il 26 ottobre 1973, cittadina austriaca, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, sez. A, è modificato come segue: la data di nascita errata «21 ottobre 1973», è sostituita dalla data esatta «26 ottobre 1973».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 6 giugno 2005.

Roma, 18 luglio 2005

Il direttore generale: MELE

05A07687

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 luglio 2005.

Revoca del decreto di decadenza dalla concessione n. 3292 - società Silma Giochi S.n.c. di Silvia Faletra & C., in Fidenza, per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto di decadenza per la violazione dell'art. 3, comma 6 della convenzione tipo per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI n. 7385 del 17 febbraio 2005, notificato in data 23 marzo 2005;

Considerato che la società Silma Giochi S.n.c. di Silvia Faletra & C. titolare della concessione n. 3292 del comune di Fidenza (Parma) ha impugnato il menzionato decreto di decadenza con ricorso avanti al TAR deducendo varie censure;

Considerato che la società Silma Giochi S.n.c. di Silvia Faletra & C. titolare della concessione n. 3292 del comune di Fidenza (Parma) ha sempre tempestivamente ottemperato agli adempimenti contabili previsti dalla convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa di cui al decreto 7 aprile 1999;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È revocato il decreto di decadenza della concessione n. 3292 per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI operante nel comune di Fidenza (Parma), n. 7385 del 17 febbraio 2005 adottato nei confronti della società Silma Giochi S.n.c. di Silvia Faletra & C., con sede legale in via Motta n. 5 - 20114 Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2005

Il direttore generale: TINO

05A07795

DECRETO 25 luglio 2005.

Decadenza dall'assegnazione della concessione per la gestione gioco del Bingo, di cui al decreto direttoriale 30 aprile 2003, nei confronti della Giocabingo S.r.l. (plico n. 88 - provincia di Catania).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera *j)* del bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del Bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, nonché degli ulteriori provvedimenti di assegnazione delle concessioni, i soggetti assegnatari delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, prorogati dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Considerato che l'assegnazione della concessione alla Giocabingo S.r.l., di cui al plico di offerta n. 88 (provincia di Catania), è stata effettuata con decreto direttoriale 30 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2003, nel quale è richiamato l'obbligo di approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro 150 giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione, con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni;

Vista la lettera raccomandata a/r del 18 marzo 2005, prot. n. 2005/15151/COA/BNG, ricevuta il 29 marzo 2005, con la quale è stato comunicato alla Giocabingo S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è stato dato avvio al procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione, in quanto la Giocabingo S.r.l. medesima non ha provveduto a richiedere l'esecuzione, da parte dell'Amministrazione, delle operazioni di collaudo della sala-bingo, di cui è risultata assegnataria per la provincia di Catania con il plico di offerta n. 88, entro il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dalla data della comunicazione ufficiale di assegnazione della concessione, stabilito dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara, dall'art. 1, comma 5, del decreto direttoriale 11 luglio 2001 nonché dal sopraindicato decreto 30 aprile 2003, termine che, al netto dei giorni di sospensione della decorrenza per i motivi prospettati nella istanza del 31 maggio 2004, è scaduto il 3 gennaio 2005;

Considerato che la Giocabingo S.r.l., successivamente al ricevimento della sopraindicata lettera del 18 marzo 2005, prot. n. 2005/15151/COA/BNG, non ha provveduto né a richiedere la proroga dei termini ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, né a richiedere le operazioni di collaudo della sala-bingo, né ha inoltrato comunicazioni in merito al procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La Giocabingo S.r.l. è decaduta dall'assegnazione della concessione di cui al decreto direttoriale 30 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2003, non avendo provveduto ad approntare al collaudo la sala-bingo di cui all'offerta di gara contrassegnata con il numero 88 (provincia di Catania), nei termini perentori stabiliti dal punto 13, lettera *j)* del bando di gara né a richiedere la proroga dei termini stessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 25 luglio 2005

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

05A07825

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2005.

Modifica del decreto 26 settembre 2001, di riconoscimento, alla sig.ra Velez De Villa Yupanqui Linda Aurora, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 2001, prot. DIRP/III/OU 2001-7708 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2001, con il quale il titolo di studio conseguito in Perù dalla sig.ra Velez De Villa Yupanqui Linda Aurora è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Atteso che il cognome dell'interessata riportato nel dispositivo del suddetto provvedimento è stato erroneamente indicato in Valez anziché in Velez;

Attesa, pertanto, la necessità di rettificare il provvedimento summenzionato, in conformità a quanto richiesto dall'interessato;

Decreta:

A parziale modifica di quanto indicato nel dispositivo del D.D. 26 settembre 2001, il cognome dell'interessata viene rettificato in Velez.

Roma, 20 luglio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A07803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2005.

Sostituzione di un componente effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il decreto n. 225/74 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali di lavoro, in corso di rinnovo.

Visto il decreto n. 9 del 1° settembre 2004 con il quale la dott.ssa Francesca Del Bo era stata nominata membro effettivo della commissione in parola quale rappresentante dell'organizzazione sindacale dei datori di lavoro Assolombarda;

Vista la nota prot. n. 3183-*BA/rd* del 4 luglio 2005 dell'Assolombarda di Milano con la quale viene designato il dott. Enrico Maniga in qualità di membro effettivo della suddetta commissione in sostituzione della dott.ssa Francesca Del Bo;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione della dott.ssa Francesca Del Bo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. Enrico Maniga è nominato membro effettivo in sostituzione della dott.ssa Francesca Del Bo in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Milano per le controversie individuali in rappresentanza dell'Assolombarda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 luglio 2005

Il direttore provinciale: TRUPPI

05A07631

DECRETO 14 luglio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Global Service a r.l.», in Villafranca.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Considerato che la società cooperativa «Global Service a r.l.», avente sede legale in Villafranca (Verona), via Eurosia n. 53, codice fiscale 03248210233, posizione provinciale n. 3367, è in scioglimento e liquidazione volontaria dal 10 novembre 2003, ai sensi dell'art. 2448, comma 2 del codice civile, per impossibilità di conseguire lo scopo sociale;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione del 5 aprile 2004;

Considerato che il liquidatore della società cooperativa, sig. Cozzolino Donato, nato a Ercolano (Napoli) il 1° giugno 1941, si è sottratto all'attività di vigilanza, rendendo di fatto impossibile procedere alla verifica dell'adempimento delle prescrizioni, impartite con atto di diffida n. 27884 del 17 maggio 2004;

Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, relativa alla regolamentazione ed alla disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle attività produttive, ai fini dello svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, recante il regolamento per la semplificazione del procedimento per la sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Vista la proposta di sostituzione del liquidatore, ex art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, del 13 dicembre 2004, prot. n. 62457, trasmessa, ai fini del rilascio del prescritto parere, al Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive;

Acquisito il citato parere, espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 21 aprile 2005;

Ritenuto di potere nominare quale liquidatore della società cooperativa «Global Service», sopra meglio generalizzata, la rag. Borella Giovanna, nata a Verona il 23 agosto 1967, con studio professionale in Verona, via del Pontiere n. 8, presente nell'elenco aggiornato dei professionisti, che si sono resi disponibili allo svolgimento di incarichi di liquidatore, istituito presso questa direzione;

Decreta:

La rag. Giovanna Borella, come sopra generalizzata, domiciliata in Verona, con studio in via del Pontiere n. 8, è nominata liquidatore della società cooperativa «Global Service a r.l.», con sede legale in Villafranca (Verona), via S. Eurosia n. 53, costituita in data 8 agosto 2002, con rogito del notaio Buoniconti M. Maddalena, già posta in liquidazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del sig. Cozzolino Donato, nato ad Ercolano (Napoli) il 1° giugno 1941 e residente a Castel D'Azzano (Verona), in via Marconi n. 92.

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Venezia, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Copia del presente provvedimento viene inviata:

al Ministro delle attività produttive - Direzione generale degli enti cooperativi;

al nuovo liquidatore ordinario;

al liquidatore sostituito;

al tribunale fallimentare di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio imposte dirette di Verona;

al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 14 luglio 2005

Il direttore provinciale: NICASTRI

05A07623

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 luglio 2005.

Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme relative all'edilizia residenziale ed in particolare l'art. 2, lettera *f)*, che prevede, fra l'altro, che parte dei finanziamenti statali siano destinati ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale nonché l'art. 3, lettera *l)*, che attribuisce all'ex C.E.R., le cui competenze sono attualmente in carico alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, la competenza in materia di modalità di espletamento delle procedure per l'abilitazione preventiva di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi di edilizia residenziale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, il quale prevede che mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate norme regolamentari finalizzate all'uso razionale dell'energia al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia, da recepirsi entro il 4 gennaio 2006, ed in particolare l'art. 1 che enuncia l'obiettivo di «promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi»;

Vista l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Commissione per la redazione del «Testo unico della normativa tecnica», con il compito di armonizzare e razionalizzare la vigente normativa tecnica relativa alle costruzioni ed agli elementi costruttivi, tenendo conto anche delle norme emanate da altri organismi di legislazione tecnica e dei cosiddetti eurocodici;

Visto il ripristino del «Laboratorio tipologico nazionale», nell'ambito del «Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni» di Catanzaro, con competenze distintive nella ricerca nel settore delle costruzioni ed in particolare in materia di qualità dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, reso in data 15 giugno 2005, n. 106/05;

Considerate le caratteristiche climatiche del territorio italiano che sono all'origine di esigenze oltre che di riscaldamento invernale anche di raffrescamento estivo, e che proprio queste ultime sono state all'origine delle più recenti punte di domanda energetica e l'importanza che ai fini del rendimento energetico degli edifici hanno sia le strutture orizzontali, sia le strutture verticali opache e trasparenti, sia gli impianti di climatizzazione;

Considerato che il settore residenziale e terziario è responsabile di rilevanti consumi finali di energia, gran parte dei quali sono imputabili alla scarsa efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente;

Considerata l'importanza per il prodotto interno lordo italiano della filiera edile e le tipicità economiche, architettoniche ed ambientali del modello costruttivo italiano ed in particolare dei metodi di costruzione, dei materiali e delle professionalità che lo caratterizzano;

Ritenuto perciò che i regolamenti di attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbano coinvolgere l'intero edificio da intendersi come sistema integrato di strutture ed impianti e, tenere conto delle specificità geografiche e climatiche, nonché del benessere degli occupanti;

Ritenuto che, in coerenza con le indicazioni della direttiva 2002/91/CE e con quelle del decreto 113/A4/30/15 di nomina della commissione per la redazione del «Testo unico della normativa tecnica», nella redazione dei suddetti regolamenti si dovrà seguire il più moderno approccio regolamentare di tipo prestazionale, anziché di tipo prescrittivo e la scelta delle misure da proporre dovrà tener conto del loro impatto economico, ambientale e socio/culturale;

Ritenuto che è necessario, coerentemente con le raccomandazioni comunitarie in tema di qualità della regolamentazione, tenere attentamente conto delle conseguenze sistemiche delle soluzioni proposte in termini di costi e benefici, ponendo particolare attenzione alle loro ripercussioni sulla realtà economica, ambientale ed industriale del Paese;

Ritenuto che, inoltre, ai sensi di quanto previsto in particolare dagli articoli 2 e 3 della su citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, procedere alla revisione della sperimentazione in particolare in materia di qualità dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi, nonché delle tipologie nel settore dell'edilizia residenziale, avvalendosi anche dell'attività del Laboratorio tipologico nazionale anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di intervento

1. Il presente decreto definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.

2. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti, come di seguito precisato, dotati di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione.

Art. 2.

Obblighi dei comuni

1. Al fine di favorire il risparmio energetico, i comuni, tenuto conto delle specifiche esigenze urbanistico-edilizie, uniformano i regolamenti edilizi di loro competenza alle prescrizioni di cui al presente decreto prevedendo soluzioni tipologiche e tecnologiche finalizzate al risparmio energetico e all'uso di fonti energetiche rinnovabili.

2. In sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, o di revisione generale degli stessi, per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, si procede alla individuazione e, se del caso, alla localizzazione delle eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale.

3. A seguito di tale indagine, sono individuate le condizioni che consentano, in relazione alle previsioni relative alle trasformazioni urbanistiche contenute nello strumento di pianificazione, il massimo utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in precedenza individuate.

4. La valutazione di questi aspetti deve essere fatta in rapporto alle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, alle preesistenze edilizie, alle condizioni di assetto territoriale che vengono determinandosi in attuazione alle indicazioni dei piani urbanistici.

5. I comuni sono tenuti ad introdurre nei regolamenti edilizi locali disposizioni che (riconoscendo i vantaggi derivanti dall'uso efficiente dell'energia, dalla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e dal miglioramento della qualità del sistema costruttivo) incentivino economicamente la progettazione e la costruzione di edifici energeticamente efficienti.

6. Tutti i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali al fine di consentire, tramite indicazioni in ordine all'orientamento degli edifici da realizzare, lo sfruttamento della radiazione solare quale fonte di calore per il riscaldamento invernale. Sono altresì tenuti ad individuare idonei strumenti di intervento di tipo passivo che consentano di minimizzare gli effetti della radiazione solare estiva al fine di garantire un adeguato livello di comfort (schermature delle superfici vetrate, inerzia termica delle strutture, ecc.).

7. È inoltre fatto obbligo ai comuni di adeguare gli strumenti urbanistici ai fini di rendere possibile lo scorporo dal calcolo della superficie utile e del volume edificato degli spessori di chiusure opache verticali ed orizzontali nei limiti più avanti precisati, al fine di favorire la realizzazione di edifici con adeguata inerzia termica e sfasamento termico.

Art. 3.

Requisiti di risparmio energetico per edifici di nuova costruzione

1. Per tutti gli edifici di nuova costruzione vanno minimizzati i consumi di energia primaria anche attraverso:

l'utilizzo ottimale di materiali componenti e sistemi per raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia termica dell'involucro dell'edificio;

il controllo della radiazione solare incidente sulle superfici trasparenti;

l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria;

la riduzione delle dispersioni dell'impianto di distribuzione dell'acqua calda sanitaria e dell'acqua o dell'aria utilizzate come fluidi termovettori per il riscaldamento ed il raffrescamento;

l'utilizzo di lampade ad alta efficienza energetica e di sistemi di regolazione automatica degli impianti di illuminazione interna ed esterna;

l'utilizzo di sistemi di controllo e gestione e contabilizzazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione e raffrescamento, in grado di adattare l'impianto alle diverse condizioni di carico e alle differenti esigenze di comfort degli occupanti.

Art. 4.

Definizione degli indicatori prestazionali per edifici nuovi e relativi limiti ammissibili

1. Il progettista redigerà una relazione tecnica, conforme a quanto previsto nelle istruzioni tecniche al presente decreto, in cui deve dimostrare la rispondenza delle scelte progettuali in termini di materiali, componenti e sistemi, durabilità nel tempo delle soluzioni costruttive adottate, rispetto alle esigenze di contenimento dei consumi di energia e di miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio o porzione di esso. In particolare egli dovrà fornire la caratterizzazione termica di materiali e dei componenti dell'edificio attraverso la determinazione del valore di trasmittanza e di inerzia termica (attenuazione e sfasamento termico). Per gli edifici di nuova costruzione indipendentemente dalla destinazione d'uso, il progettista dovrà verificare la sussistenza dei requisiti di seguito indicati.

2. Il valore del coefficiente di dispersione termica per trasmissione C_d non deve risultare superiore a quello riportato nella Tabella 1. Il coefficiente C_d è cosi definito:

$$C_d = \frac{Q_p}{V(T_i - T_e)}$$

dove:

Q_p è la potenza termica, espressa in Watt, dispersa per trasmissione dall'edificio, verso l'esterno o verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, quando l'ambiente esterno si trova alla temperatura di progetto T_e, calcolata in condizioni di regime stazionario;

V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano;

T_i è la temperatura interna prescelta, in base alla destinazione d'uso, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

T_e è la temperatura convenzionale esterna di progetto i cui valori sono riportati nell'allegato 1.

La zona climatica è definita in base al numero di gradi giorno così come stabilito all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; i valori dei gradi giorno per le diverse località sono riportati nell'allegato *A* al suddetto decreto.

L'area S è quella della superficie che delimita verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il volume riscaldato V, come definito al comma precedente, ed è espressa in metri quadrati.

Per valori di S/V intermedi fra 0,2 e 0,9 si procede per interpolazione lineare; per valori di S/V minori di 0,2 e maggiori di 0,9 si assumono i valori di Cd corrispondenti rispettivamente a S/V uguale a 0,2 e a S/V uguale a 0,9.

Per le zone climatiche B, C, D ed E si effettua l'interpolazione lineare rispetto al numero di gradi giorno caratteristico della località.

TABELLA 1 - Valori limite del coefficiente Cd

Zona climatica										
S/V	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 gg	*Da 601 gg*	*a 900 gg*	*da 901 gg*	*a 1400 gg*	*da 1401 gg*	*a 2100 gg*	*da 2101 gg*	*a 3000 gg*	*oltre 3000 gg*
0.2	0,44	0,44	0,41	0,41	0,38	0,38	0,31	0,31	0,27	0,27
0.9	1,04	1,04	0,97	0,97	0,86	0,86	0,70	0,70	0,66	0,66

Al fine di tenere conto degli effetti di inerzia termica delle strutture opache di chiusura verticali ed orizzontali degli edifici, i valori della trasmittanza U di dette superfici (ovvero della quantità di calore trasmessa dall'interno all'esterno, in regime stazionario, per unità di area, di tempo e di differenza di temperatura) da utilizzarsi per il calcolo del valore Cd sono convenzionalmente corretti in base ai valori del coefficiente moltiplicatore C_m riportati nella tabella 2 in funzione della massa totale della struttura per unità di area (massa frontale).

TABELLA 2 - Valori dei coefficienti c_m in funzione della massa frontale (kg/m²)

Massa frontale (kg/m²)	100	150	200	250	300	350	400
Coefficiente c_m	0.98	0.97	0.95	0.92	0.88	0.84	0.80

3. Al fine di agevolare l'attuazione delle norme sul risparmio energetico e per migliorare la qualità degli edifici, le strutture perimetrali portanti e non, nonché i tamponamenti orizzontali ed i solai intermedi che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i centimetri 30 e fino ad un massimo di ulteriori centimetri 25 per gli elementi verticali e di copertura e di centimetri 15 per quelli orizzontali intermedi, in quanto il maggiore spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica e di inerzia termica.

4. I criteri di computo di cui al comma precedente valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, fra gli edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione nazionale.

Art. 5.

Altri indicatori prestazionali

1. Il tasso di rinnovo dell'aria per tutti i tipi di edifici è assunto pari a 0.25 V/h salvo indicazioni diverse fornite dalla pubblica amministrazione per quanto concerne gli edifici di sua competenza.

2. Il valore di trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate che delimitano l'ambiente riscaldato verso l'esterno deve essere non superiore a 0.4 W/m^2K per tutte le zone climatiche.

3. Il valore di trasmittanza termica delle strutture opache divisorie verticali ed orizzontali tra ambienti contigui dotati di impianto di riscaldamento distinto, deve essere non superiore a 0.90 W/m^2K.

4. Il valore di trasmittanza termica delle chiusure trasparenti deve essere non superiore a 4.0 W/m^2K per le zone climatiche A, B, C e a 2.8 W/m^2K per le zone climatiche D, E, F.

Art. 6.

Verifiche termoigrometriche

1. Relativamente alle strutture più significative (muri, solai, pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici) il progettista è chiamato a svolgere un'analisi termoigrometrica al fine di verificare che la temperatura superficiale interna in condizioni di esercizio risulti maggiore di quella di rugiada (condensazione superficiale) o che durante il periodo invernale non si verifichino fenomeni di condensa interna alle strutture. Qualora non esistano sistemi di controllo dell'umidità relativa dell'aria dovranno essere utilizzati i seguenti parametri di verifica:

umidità relativa interna pari al 50%, temperatura interna pari a 20 C°, temperatura e umidità relativa esterna pari ai valori medi mensili della località considerata. Nel caso di formazione di condensa interna alle strutture il progettista dovrà inoltre verificare se tale condensa può essere smaltita durante il periodo estivo.

Art. 7.

Misure di contenimento dei consumi di energia estivi

1. Obiettivo principale del contenimento di consumi energetici nel periodo estivo è il mantenimento di temperature interne, in assenza di impianto di climatizzazione, tali da evitare, o ridurre quanto più possibile, il ricorso a impianti di climatizzazione. In tal senso la corretta progettazione dell'involucro costituisce elemento passivo di garanzia del comfort interno estivo.

2. L'inerzia termica dell'edificio nel suo complesso, la ventilazione delle coperture e delle facciate, ecc. favoriscono il controllo del surriscaldamento estivo senza necessità di equilibrare le scelte con altre esigenze coesistenti.

Pertanto, in prima analisi il progettista deve determinare i coefficienti di attenuazione e sfasamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali esterne.

3. Il dimensionamento ed il posizionamento delle chiusure opache verticali ed orizzontali deve essere correttamente effettuato in base all'esigenza di ridurre l'irraggiamento solare estivo, all'esigenza di assicurare la dovuta illuminazione naturale e all'esigenza di consentire lo sfruttamento dell'irraggiamento solare invernale.

Tutte le chiusure trasparenti verticali ed orizzontali non esposte a nord devono essere dotate di schermi, fissi o mobili, in grado di intercettare almeno il 70% dell'irradiazione solare massima incidente sulla chiusura durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima radiazione solare incidente durante il periodo invernale.

4. È consentito l'uso di chiusure trasparenti prive di schermi solo se la parte trasparente presenta caratteristiche tali da garantire un effetto equivalente quello dello schermo.

Il dimensionamento delle chiusure trasparenti deve essere tale da garantire sufficiente illuminazione.

Il fattore di luce diurna non deve essere inferiore a 0,02.

Sono fatti salvi i casi in cui sia già concesso l'uso di ambienti privi di aperture di illuminazione/aerazione.

5. Il progettista deve effettuare il calcolo della temperatura interna estiva, in assenza di impianto di climatizzazione, nel locale più esposto. A tale fine può ricorrere alla procedura semplificata riportata nelle istruzioni tecniche.

6. L'accensione dell'impianto di climatizzazione deve essere subordinata al verificarsi di obbiettive condizioni di mancanza di comfort all'interno degli ambienti, determinate da particolari condizioni di temperatura e umidità dell'aria interna. Per la valutazione dei parametri di comfort estivo si rimanda a quanto riportato nelle istruzioni tecniche.

Art. 8.

Requisiti di risparmio energetico per edifici da ristrutturare

1. Al fine di raggiungere gli obbiettivi della presente norma, sono previste forme di incentivazione che portino ad un significativo miglioramento del comportamento energetico del patrimonio edilizio esistente. Per quanto riguarda gli incentivi (agevolazioni fiscali) previsti dalla legislazione attuale si fa diretto riferimento alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» - articoli 1 e 13, e successive modificazioni ed integrazioni. Tenendo conto che, secondo la legge n. 449 risultano agevolabili anche interventi di modesto impatto dal punto di vista del miglioramento energetico saranno da privilegiare interventi di adeguamento importanti.

Con il termine «interventi di adeguamento importanti» si intende (a titolo esemplificativo e non esaustivo) quanto segue:

completa ristrutturazione della copertura dell'edificio;

completo rifacimento di solai;

completa ristrutturazione delle pareti esterne dell'edificio;

aumento delle superfici trasparenti;

completa sostituzione delle parti esterne trasparenti (finestre, porte, ecc.);

completa sostituzione della parte impiantistica riguardante la generazione di calore;

completo rifacimento dell'impianto di distribuzione (rete di distribuzione e corpi scaldanti);

ampliamenti e sopraelevazioni dell'unità immobiliare;

installazione di sistemi di ventilazione;

ottimizzazione dell'illuminamento interno dell'edificio;

installazione di pannelli solari o pompe di calore.

Art. 9.

Altre prescrizioni

1. Le verifiche di cui agli articoli precedenti dovranno essere eseguite mediante i metodi di calcolo illustrati nelle istruzioni tecniche relative al presente

decreto predisposte dal Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il progettista potrà tuttavia utilizzare altri metodi, purché tratti dalla specifica letteratura scientifica riconosciuta a livello nazionale o internazionale, oppure da normative consensuali nazionali o internazionali motivandone il loro uso nella relazione di progetto. Per quanto riguarda i dati convenzionali necessari per l'applicazione dei metodi di verifica il progettista deve fare riferimento a fonti documentate e comunemente accettate nella letteratura tecnica.

2. Il progettista dovrà inserire le suddette verifiche nella relazione che, ai sensi dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha il titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in duplice copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

3. I comuni procedono all'attività di controllo di cui all'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, provvedendo al controllo annuale a campione almeno del 5% delle relazioni di progetto di cui al comma 2, ed effettuando annualmente a campione verifiche per almeno il 5% degli edifici costruiti o in costruzione.

Roma, 27 luglio 2005

Il vice-Ministro: MARTINAT

ALLEGATO I

TEMPERATURA DELL'ARIA DI PROGETTO

Torino	-8	Vicenza	-5	Rieti	-3
Alessandria	-8	Vicenza (zona altopiani)	-10	Viterbo	-2
Asti	-8	Trieste	-5	Napoli	2
Cuneo	-10	Gorizia	-5	Avellino	-2
Alta valle cuneese	-15	Pordenone	-5	Benevento	-2
Novara	-5	Udine	-5	Caserta	0
Vercelli	-7	Bassa Carnia	-7	Salerno	2
Aosta	-10	Alta Carnia	-10	L'Aquila	-5
Valle d'Aosta	-15	Tarvisio	-15	Chieti	0
Alta Valle d'Aosta	-20	Bologna	-5	Pescara	2
Genova	0	Ferrara	-5	Teramo	0
Imperia	0	Forlì	-5	Campobasso	-4
La Spezia	0	Modena	-5	Bari	0
Savona	0	Parma	-5	Brindisi	0
Milano	-5	Piacenza	-5	Foggia	0
Bergamo	-5	Provincia di Piacenza	-7	Lecce	0
Brescia	-7	Ravenna	-5	Taranto	0
Como	-5	Reggio Emilia	-5	Potenza	-3
Provincia di Como	-7	Ancona	-2	Matera	-2
Cremona	-5	Ascoli Piceno	-2	Reggio Calabria	3
Mantova	-5	Macerata	-2	Catanzaro	-2
Pavia	-5	Pesaro	-2	Cosenza	-3
Sondrio	-10	Firenze	0	Palermo	5
Alta Valtellina	-15	Arezzo	0	Agrigento	3
Varese	-5	Grosseto	0	Caltanissetta	0
Trento	-12	Livorno	0	Catania	5
Bolzano	-15	Lucca	0	Enna	-3
Venezia	-5	Massa Carrara	0	Messina	5
Belluno	-10	Pisa	0	Ragusa	0
Padova	-5	Siena	-2	Siracusa	5
Rovigo	-5	Perugina	-2	Trapani	5
Treviso	-5	Terni	-2	Cagliari	3
Verona	-5	Roma	0	Nuoro	0
Verona (zona lago)	-3	Frosinone	0	Sassari	2
Verona (zona montagna)	-10	Latina	2		

05A07808

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 luglio 2005.

Elenco riepilogativo di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dal 26 giugno 2001 al 26 ottobre 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione della direttiva 89/106/CE;

Visti in particolare l'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, che prevede la pubblicazione nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica italiana dell'elenco delle norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione;

Visti i decreti del direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività del Ministero delle attività produttive in data 25 gennaio 2002 e 7 aprile 2004, con i quali sono stati pubblicati i primi due elenchi di titoli e riferimenti a norme armonizzate concernenti l'attuazione dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato;

Visti i titoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 139 dell'8 giugno 2005;

Considerata la necessità, per la più ampia e agevole consultazione nonché per gli intervenuti aggiornamenti, di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco riepilogativo dei titoli e riferimenti delle norme europee armonizzate;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'elenco riepilogativo delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate europee in materia di materiali da costruzione, pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dal 23 gennaio 2001 al 26 ottobre 2004.

2. L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei riferimenti e dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, nonché le date di entrata in vigore delle norme armonizzate e della fine del periodo di coesistenza delle disposizioni legislative nazionali preesistenti.

3. I decreti del 25 gennaio 2002 e 7 aprile 2004, richiamati in premessa, sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2005

Il direttore generale: GOTI

ALLEGATO I

Norma EN	Titolo	Entrata in vigore della norma armonizzata (marcatura CE volontaria)	Fine del periodo di coesistenza (marcatura CE obbligatoria)	Norma UNI
EN 40-5:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 5: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di acciaio	01/02/2003	01/02/2005	UNI EN 40-5:2003
EN 40-6:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 6: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di alluminio	01/02/2003	01/02/2005	UNI EN 40-6:2004
EN 40-7:2002	Pali per illuminazione pubblica - Parte 7: Specifiche per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici fibrorinforzati	01/02/2003	01/02/2005	In pubblicazione
EN 54-3:2001/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 3: Dispositivi sonori di allarme incendio	01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-3:2002
EN 54-4:1997/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 4: Apparecchiatura di alimentazione	01/10/2003	31/12/2005	UNI EN 54-4:2003
EN 54-5:2000/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 5: Rivelatori di calore - Rivelatori puntiformi	01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-5:2003
EN 54-7:2000/ A1:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 7: Rivelatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione	01/04/2003	30/06/2005	UNI EN 54-7:2003
EN 54-12:2002	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso	01/10/2003	31/12/2005	UNI EN 54-12:2003
EN 179:1997/ A1:2001	Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 179:2002
EN 197-1:2000	Cemento- Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni	01/04/2001	01/04/2002	UNI EN 197-1:2001
EN 197-1:2000/ A1:2004	Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni	01/02/2005	01/02/2006	In pubblicazione
EN 197-4:2004	Cemento - Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d'altoforno con bassa resistenza iniziale	01/02/2005	01/02/2006	UNI EN 197-4:2005
EN 413-1:2004	Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 413-1:2004
EN 438-7:2005	Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati) - Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti	01/11/2005	01/11/2006	UNI EN 438-7:2005

EN 442-1:1995/ A1:2003	Radiatori e convettori - Parte 1: Specifiche tecniche e requisiti	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 442-1:2004
EN 459-1:2001	Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità	01/08/2002	01/08/2003	UNI EN 459-1:2002
EN 490:2004	Tegole di calcestruzzo e relativi accessori per coperture e rivestimenti murari - Specifiche di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 490:2005
EN 520:2004	Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 520:2005
EN 523:2003	Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - Terminologia, prescrizioni, controllo della qualità	01/06/04	01/06/2005	UNI EN 523:2005
EN 572-9:2004	Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Parte 9: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 572-9:2005
EN 588-2:2001	Tubi rinforzati con fibre per impianti di raccolta e scarico dei liquami - Parte 2: Pozzetti e camere di ispezione	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 588-2:2003
EN 671-1:2001	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 1: Naspi antincendio con tubazioni semirigide	01/02/2002	01/04/2004	UNI EN 671-1:2003
EN 671-2:2001	Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni - Parte 2: Idranti a muro con tubazioni flessibili	01/02/2002	01/04/2004	UNI EN 671-2:2003
EN 681-1:1996/ A2:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate e per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 1: Gomma vulcanizzata	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-1:2004
EN 681-2:2000/A1:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 2: Elastomeri termoplastici	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-2:2002
EN 681-3:2000/ A1:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 3: Materiali cellulari di gomma vulcanizzata	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-3:2002
EN 681-4:2000/ A1:2002	Elementi di tenuta in elastomero - Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate per adduzione e scarico dell'acqua - Parte 4: Elementi di tenuta di poliuretanoccolato	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 681-4:2002
EN 682:2001	Guarnizioni di gomma - Requisiti dei materiali per le guarnizioni utilizzate nelle condutture e nei sistemi di alimentazione dei gas e degli idrocarburi liquidi	01/10/2002	01/12/2003	UNI EN 682:2002
EN 771-1:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-1:2005
EN 771-1:2003/A1	Specifica per elementi per muratura - Parte 1: Elementi per muratura di laterizio	01/04/2005	01/04/2006	
EN 771-2:2003[1]	Specifica per elementi di muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-2:2005
EN 771-2:2003/ A1:2005	Specifica per elementi di muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio	01/04/2005	01/04/2006	

EN 771-3:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-3:2005
EN 771-3:2003/ A1:2005	Specifica per elementi per muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)	01/04/2005	01/04/2006	
EN 771-4:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato	01/12/2004	01/04/2006	UNI EN 771-4:2005
EN 771-4:2003/A1:2005	Specifica per elementi per muratura - Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo aerato autoclavato	01/04/2005	01/04/2006	
EN 771-5:2003	Specifica per elementi per muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata	01/03/2005	01/04/2006	UNI EN 771-5:2005
EN 771-5:2003/A1:2005	Specifica per elementi per muratura - Parte 5: Elementi per muratura di pietra agglomerata	01/04/2005	01/04/2006	
EN 845-1:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 1: Connettori trasversali, incatenamenti orizzontali, ganci e mensole di sostegno	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 845-1:2004
EN 845-2:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 2: Architravi	01/02/2004	01/04/2006	UNI EN 845-2:2004
EN 845-3:2003	Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 3: Giunti orizzontali di armatura con armatura a rete di acciaio	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 845-3:2004
EN 934-2:2001	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione – Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/05/2002	01/05/2003	UNI EN 934-2:2002
EN 934-2:2001/A1:2004	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione – Parte 2: Additivi per calcestruzzo - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/07/2005	01/07/2005	In pubblicazione
EN 934-3:2003	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malte per opere murarie - Parte 3: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 934-3:2004
EN 934-3:2003/AC:2005	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malte per opere murarie - Parte 3: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/06/2005	01/06/2006	In pubblicazione
EN 934-4:2001	Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 4: Additivi per malta per cavi di precompressione - Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura	01/05/2002	01/05/2003	UNI EN 934-4:2002
EN 997:2003	Apparecchi sanitari - Vasi con sifone integrato	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 997:2004
EN 998-1:2003	Specifiche per malte per opere murarie - Parte 1: Malte da intonaco	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 998-1:2004
EN 998-2:2003	Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 998-2:2004
EN 1096-4:2004	Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1096-4:2005
EN 1123-1:1999	Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 1123-1:2001

	per sistemi di acque reflue - Requisiti, prove e controllo qualità			
EN 1123-1:1999/A1:2004	Tubi e raccordi di tubi di acciaio rivestiti a caldo con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue - Requisiti, prove e controllo qualità	01/06/2005	01/06/2006	In pubblicazione
EN 1124-1:1999	Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue - Requisiti, prove e controllo di qualità	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 1124-1:2002
EN 1124-1:1999/A1:2004	Tubi e raccordi di acciaio inossidabile con saldatura longitudinale con giunto a bicchiere per sistemi di acque reflue - Requisiti, prove e controllo di qualità	01/06/2005	01/06/2006	In pubblicazione
EN 1125:1997/ A1:2001	Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 1125:2002
EN 1154:1996/ A1:2002	Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 1154:2003
EN 1155:1997/ A1:2002	Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 1155:2003
EN 1158:1997/ A1:2002	Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 1158:2003
EN 1337-4:2004	Appoggi strutturali - Parte 4: Appoggi a rullo	01/02/2005	01/02/2006	UNI EN 1337-4:2004
EN 1337-6:2004	Appoggi strutturali - Parte 6: Appoggi a contatto lineare	01/02/2005	01/02/2006	UNI EN 1337-6:2004
EN 1337-7:2004[2]	Appoggi strutturali - Parte 7: Appoggi sferici e cilindri di PTFE	01/12/2004	01/06/2005	UNI EN 1337-7:2004
EN 1338:2003	Blocchi di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova	01/03/2004	01/03/2005	UNI EN 1338:2004
EN 1339:2003	Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova	01/03/2004	01/03/2005	UNI EN 1339:2005
EN 1340:2003	Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 1340:2004
EN 1341:2001	Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1341:2003
EN 1342:2001	Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1342:2003
EN 1343:2001	Cordoli di pietra naturale per pavimentazione esterne - Requisiti e metodi di prova	01/10/2002	01/10/2003	UNI EN 1343:2003
EN 1344:2002	Elementi per pavimentazione di laterizio - Requisiti e metodi di prova	01/01/2003	01/01/2004	UNI EN 1344:2003
EN 1423:1997 /A1:2003	Materiali per segnaletica orizzontale - Materiali da postspruzzare - Microsfere di vetro, granuli antiderapanti e loro miscele	01/05/04	01/05/2005	UNI EN 1423:2004
EN 1433:2002	Canalette di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni - Classificazione,	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 1433:2004

	requisiti di progettazione e di prova, marcatura e valutazione di conformità			
EN 1457:1999/ A1:2002	Camini - Condotti interni di terracotta/ceramica - Requisiti e metodi di prova	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 1457:2004
EN 1463-1:1997/ A1:2003	Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 1463-1:2004
EN 1469:2004	Prodotti di pietra naturale - Lastre per rivestimenti - Requisiti	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 1469:2005
EN 1504-2:2004	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1504-2:2005
EN 1504-4:2004	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1504-4:2005
EN 1504-5:2004	Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo - Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del calcestruzzo	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 1504-5:2005
EN 1520:2002	Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta	01/09/2003	01/09/2004	UNI EN 1520:2004
EN 1748-1-2:2004	Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1- 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1748-1-2:2005
EN 1748-2-2:2004	Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Parte 2-2: Vetro ceramica - Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1748-2-2:2005
EN 1825-1:2004	Separatori di grassi - Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove, marcatura e controllo qualità	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1825-1:2005
EN 1856-1:2003	Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 1: Prodotti per camini sistema	01/04/2004	01/04/2005	UNI EN 1856-1:2005
EN 1856-2:2004	Camini - Requisiti per camini metallici - Parte 2: Canne fumarie metalliche e tubazioni di connessione	01/05/2005	01/05/2006	In pubblicazione
EN 1857:2003	Camini - Componenti - Condotti fumari di calcestruzzo	01/05/04	01/05/2005	UNI EN 1857:2005
EN 1858:2003	Camini - Componenti - Blocchi di calcestruzzo	01/05/04	01/05/2005	UNI EN 1858:2005
EN 1863-2:2004	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 1863-2:2005
EN 1916:2002	Tubi di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con armature tradizionali	01/08/2003	23/11/2004	UNI EN 1916:2004
EN 1917:2002	Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, armato e rinforzato con fibre di acciaio	01/08/2003	23/11/2004	UNI EN 1917:2004
EN 1935:2002	Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova	01/12/2002	01/12/2003	UNI EN 1935:2004
EN 10025-1:2004	Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali - Parte 1: Condizioni tecniche generali	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 10025-1:2005

	di fornitura			
EN 12004:2001/ A1:2002	Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche	01/04/2003	01/04/2004	UNI EN 12004:2003
EN 12050-1:2001	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 1: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale	01/11/2001	01/11/2002	UNI EN 12050-1:2003
EN 12050-2:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 2: Impianti di sollevamento per acque reflue prive di materiale fecale	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-2:2002
EN 12050-3:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 3: Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale fecale ad applicazione limitata	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-3:2001
EN 12050-4:2000	Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri - Principi per costruzione e prove - Parte 4: Valvole di non ritorno per acque reflue prive di materiale fecale e per acque reflue contenenti materiale fecale	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 12050-4:2001
EN 12057:2004	Prodotti di pietra naturale - Marmette modulari - Requisiti	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12057:2005
EN 12058:2004	Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12058:2005
EN 12094-1:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per dispositivi elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo	01/02/2004	01/05/2006	UNI EN 12094-1:2004
EN 12094-2:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 2: Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici automatici di comando e gestione spegnimento e di ritardo	01/02/2004	01/05/2006	UNI EN 12094-2:2004
EN 12094-3:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 3: Requisiti e metodi di prova per dispositivi manuali di azionamento e di bloccaggio	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-3:2004
EN 12094-4:2004	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 4: Requisiti e metodi di prova per complesso valvola di scarica e rispettivi attuatori	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 12094-4:2004
EN 12094-5:2000	Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Parte 5: Requisiti e metodi di prova per le valvole di smistamento per sistemi ad alta e bassa pressione e loro attuatori	01/10/2001	01/04/2004	UNI EN 12094-5:2004
EN 12094-6:2000	Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 – Parte 6: Requisiti e metodi di prova per i dispositivi non elettrici di messa fuori servizio	01/10/2001	01/04/2004	UNI EN 12094-6:2003

EN 12094-7:2000	Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Parte 7: Requisiti e metodi di prova per gli ugelli	01/10/2001	01/04/2004	UNI EN 12094-7:2004
EN 12094-7:2000/A1:2005	Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Parte 7: Requisiti e metodi di prova per gli ugelli	01/11/2005	01/11/2006	In pubblicazione
EN 12094-9:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 9: Requisiti e metodi di prova per rivelatori di incendio speciali	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-9:2004
EN 12094-10:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 10: Requisiti e metodi di prova per manometri e pressostati	01/02/2004	01/05/2006	UNI EN 12094-10:2004
EN 12094-11:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 11: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di pesatura meccanici	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-11:2004
EN 12094-12:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 12: Requisiti e metodi di prova per dispositivi di allarme pneumatici	01/01/2004	01/09/2005	UNI EN 12094-12:2004
EN 12094-13:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Componenti di impianti di estinzione a gas - Parte 13: Requisiti e metodi di prova per valvole di intercettazione e valvole di non ritorno	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12094-13:2002
EN 12101-2:2003	Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore	01/04/2004	01/09/2006	UNI EN 12101-2:2004
EN 12101-3:2002	Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori motorizzati di fumo e calore	01/04/2004	01/04/2005	UNI EN 12101-3:2004
EN 12150-2:2004	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12150-2:2005
EN 12209:2003	Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 12209:2005
EN 12259-1:1999 + A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers	01/04/2002	01/09/2005	UNI EN 12259-1:2005
EN 12259-1:1999 /A1:2001/A2:2004	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 1: Sprinklers	01/03/2005	01/03/2006	
EN 12259-2:1999 /A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua – Parte 2: Valvole di allarme idraulico	01/01/2002	01/09/2005	UNI EN 12259-2:2002
EN 12259-3:2000 /A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 2: Valvole d'allarme a secco	01/01/2002	01/09/2005	UNI EN 12259-3:2002

EN 12259-4:2000 /A1:2001	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 4: Allarmi a motore ad acqua	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12259-4:2002
EN 12259-5:2002	Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 5: Rilevatori di passaggio di acqua	01/07/2003	01/09/2005	UNI EN 12259-5:2003
EN 12326-1:2004	Ardesia e prodotti di pietra per coperture discontinue e rivestimenti - Parte 1: Specifica di prodotto	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 12326-1:2004
EN 12337-2:2004	Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/ Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12337-2:2005
EN 12380:2002	Valvole di ingresso aria per sistemi di evacuazione acque - Requisiti metodi di prova e valutazione di conformità	01/10/2003	01/10/2004	UNI EN 12380:2004
EN 12416-1:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti	01/01/2002	01/04/2004	UNI EN 12416-1:2004
EN 12416-1:2001/A1:2004	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti	01/06/2005	01/06/2005	
EN 12416-2:2001	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi a polvere - Parte 2: Progettazione, costruzione e manutenzione	01/04/2002	01/04/2004	UNI EN 12416-2:2003
EN 12446:2003	Camini - Componenti - Elementi esterni di calcestruzzo	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 12446:2005
EN 12566-1:2000/A1:2003	Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT - Parte 1: Fosse settiche prefabbricate	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 12566-1:2004
EN 12620:2002	Aggregati per calcestruzzo	01/07/2003	01/06/2004	UNI EN 12620:2003
EN 12676-1:2000 /A1:2003	Schermi anti-abbagliamento per strade - Parte 1: Prestazioni e caratteristiche	01/02/2004	01/02/2006	UNI EN 12676-1:2004
EN 12764:2004	Apparecchi sanitari - Specifica per bagni idromassaggio	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 12764:2005
EN 12809:2001	Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 12809:2004
EN 12809:2001/A1:2004	Caldaie domestiche indipendenti a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	
EN 12815:2001	Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 12815:2003
EN 12815:2001/A1:2004	Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	In pubblicazione
EN 12839:2001	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi per recinzioni	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 12839:2002
EN 12843:2004	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Antenne e pali	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12843:2005
EN 12859:2001	Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 12859:2002

EN 12859:2001/ A1:2004	Blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/06/2005	01/06/2005	In pubblicazione
EN 12860:2001	Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	01/04/2002	01/04/2003	UNI EN 12860:2002
EN 12951:2004	Accessori prefabbricati per coperture - Scale permanentemente fissate per coperture - Specifica di prodotto e metodi di prova	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 12951:2005
EN 13024-2:2004	Vetro per edilizia - Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13024-2:2005
EN 13043:2002	Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	01/07/2003	01/06/2004	UNI EN 13043:2004
EN 13055-1:2002	Aggregati leggeri – Parte 1:Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13055-1:2003
EN 13055-2:2004	Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in strati legati e non legati	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 13055-2:2005
EN 13101:2002	Gradini per camere di ispezione sotterranee – Requisiti, marcatura, prove e valutazione di conformità	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13101:2004
EN 13139:2002	Aggregati per malta	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13139:2003
EN 13160-1:2003	Sistemi di rivelazione delle perdite – Parte 1: Principi generali	01/03/04	01/03/2005	UNI EN 13160-1:2004
EN 13162:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13162:2003
EN 13163:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13163:2003
EN 13164:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13164:2003
EN 13164:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica – Specifica	01/12/2004	01/12/2004	In pubblicazione
EN 13165:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13165:2003
EN 13165:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica – Specifica	01/12/2004	01/12/2004	In pubblicazione
EN 13166:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13166:2003
EN 13166:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica – Specifica	01/12/2004	01/12/2004	In pubblicazione
EN 13167:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13167:2003
EN 13167:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica – Specifica	01/12/2004	01/12/2004	In pubblicazione
EN 13168:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13168:2003

EN 13168:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica – Specifica	01/12/2004	01/12/2004	In pubblicazione
EN 13169:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13169:2003
EN 13169:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica – Specifica	01/12/2004	01/12/2004	In pubblicazione
EN 13170:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica – Specifica	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13170:2003
EN 13171:2001	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/03/2002	01/03/2003	UNI EN 13171:2003
EN 13171:2001 /A1:2004	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica – Specificazione	01/12/2004	01/12/2004	In pubblicazione
EN 13224:2004	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai	01/09/2005	01/09/2007	UNI EN 13224:2005
EN 13224:2004/AC:2005	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai	01/09/2005	01/09/2007	
EN 13225:2004	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari	01/09/2005	01/09/2007	UNI EN 13225:2005
EN 13229:2001	Termocaminetti e caminetti aperti a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	In pubblicazione
EN 13229:2001/ A2:2004	Termocaminetti e caminetti aperti a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	
EN 13240:2001	Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	In pubblicazione
EN 13240:2001/ A2:2004	Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova	01/07/2005	01/07/2006	
EN 13241-1:2003	Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage - Norma di prodotto - Parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo	01/05/2004	01/05/2005	UNI EN 13241-1:2004
EN 13242:2002	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	01/10/2003	01/06/2004	UNI EN 13242:2004
EN 13249:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico (escluse le ferrovie e l'inclusione nelle pavimentazioni bituminose)	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13249:2001
EN 13249:2000/ A1:2005	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di altre aree soggette a traffico (escluse le ferrovie e l'inclusione nelle pavimentazioni bituminose)	01/11/2005	01/11/2006	In pubblicazione
EN 13250:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di ferrovie	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13250:2002
EN 13251:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di terra, nelle fondazioni e nelle strutture di sostegno	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13251:2002
EN 13252:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13252:2002
EN 13253:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13253:2002

	di controllo dell'erosione superficiale (protezione delle coste, rivestimenti di sponda)			
EN 13254:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13254:2002
EN 13255:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di canali	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13255:2002
EN 13256:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di gallerie strutture in sotterraneo	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13256:2002
EN 13257:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego in discariche per rifiuti solidi	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13257:2002
EN 13265:2000	Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei progetti di contenimento di rifiuti liquidi	01/10/2001	01/10/2002	UNI EN 13265:2002
EN 13310:2003	Lavelli da cucina - Requisiti funzionali e metodi di prova	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 13310:2004
EN 13361:2004	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di bacini e dighe	01/09/2005	01/09/2006	In pubblicazione
EN 13383-1:2002	Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - Parte 1:Specifiche	01/03/2003	01/06/2004	UNI EN 13083-1:2003
EN 13450:2002	Aggregati per massicciate per ferrovie	01/10/2003	01/06/2004	UNI EN 13450:2003
EN 13454-1:2004	Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 13454-1:2005
EN 13479:2004	Materiali d'apporto per saldatura – Norma di prodotto generale per i metalli di apporto e i flussi utilizzati nella saldatura per fusione dei materiali metallici	01/10/2005	01/10/2006	In pubblicazione
EN 13491:2004	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego come barriere ai fluidi nella costruzione di gallerie e strutture in sotterraneo	01/09/2005	01/09/2006	In pubblicazione
EN 13492:2004	Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di discariche per smaltimento, di opere di trasferimento o di contenimento secondario di rifiuti liquidi	01/09/2005	01/09/2006	In pubblicazione
EN 13502:2002	Camini – Comignoli di laterizio/ceramica – Requisiti e metodi di prova	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13502:2004
EN 13561:2004	Tende esterne – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza	01/03/2005	01/03/2006	UNI EN 13561:2004
EN 13564-1:2002	Dispositivi anti-allagamento per edifici – Parte 1:Requisiti	01/05/2003	01/05/2004	UNI EN 13564-1:2003
EN 13565-1:2003	Sistemi fissi di lotta contro l'incendio – Sistemi a schiuma – Parte 1: Requisiti e metodi di prova per componenti	01/12/2004	01/03/2007	UNI EN 13565-1:2004
EN 13616:2004	Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi derivati dal petrolio	01/05/2005	01/05/2006	UNI EN 13616:2004

EN 13659:2004	Chiusure oscuranti – Requisiti prestazionali compresa la sicurezza	01/04/2005	01/04/2006	UNI EN 13659:2004
EN 13693:2004	Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 13693:2005
EN 13707:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13707:2005
EN 13748-1:2004	Piastrelle di graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 13748-1:2004
EN 13748-1:2004/AC:2005	Piastrelle di graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno	01/06/2005	01/06/2006	In pubblicazione
EN 13748-2:2004	Piastrelle di graniglia – Parte 2: Piastrelle di graniglia per uso esterno	01/04/2005	01/04/2006	UNI EN 13748-2:2004
EN 13813:2002	Massetti e materiali per massetti – Materiali per massetti – Proprietà e requisiti	01/08/2003	01/08/2004	UNI EN 13813:2004
EN 13830:2003	Facciate continue – Norma di prodotto	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 13830:2005
EN 13859-2:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Definizioni e caratteristiche dei sottostrati - Parte 2: Sottostrati murari	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13859-2:2005
EN 13877-3:2004	Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: Specifiche per elementi di collegamento da utilizzare nelle pavimentazioni a base di calcestruzzo	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13877-3:2005
EN 13964:2004	Controsoffitti - Requisiti e metodi di prova	01/01/2005	01/01/2006	UNI EN 13964:2005
EN 13967:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 13967:2005
EN 13969:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13969:2005
EN 13970:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13970:2005
EN 13984:2004	Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati di plastica e di gomma per il controllo del vapore - Definizioni e caratteristiche	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 13984:2005
EN 13986:2004[3]	Pannelli a base di legno per l'utilizzo nelle costruzioni - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 13986:2005

EN 14016-1:2004	Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio - Parte 1: Definizioni, requisiti	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 14016-1:2004
EN 14037-1:2003	Strisce radianti a soffitto alimentate con acqua ad una temperatura inferiore a 120°C - Parte 1: Requisiti e specifiche tecniche	01/02/2004	01/02/2005	UNI EN 14037-1:2005
EN 14041:2004	Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche essenziali	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 14041:2004
EN 14063-1:2004	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 14063-1:2005
EN 14178-2:2004	Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 14178-2:2005
EN 14188-1:2004	Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a caldo	01/07/2005	01/07/2006	UNI EN 14188-1:2004
EN 14188-2:2004	Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 2: Specifiche per materiali per la sigillatura applicati a freddo	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 14188-2:2005
EN 14216:2004	Cemento – Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a calore d'idratazione molto basso	01/02/2005	01/02/2006	In pubblicazione
EN 14250:2004	Strutture di legno - Requisiti di prodotto per elementi strutturali prefabbricati assemblati con elementi di collegamento di lamiera metallica punzonata	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 14250:2005
EN 14316-1:2004	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 14316-1:2005
EN 14317-1:2004	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV) - Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	01/06/2005	01/06/2006	UNI EN 14317-1:2005
EN 14374:2004	Strutture di legno - LVL - Requisiti	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 14374:2005
EN 14396:2004	Gradini fissi per pozzetti di ispezione	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 14396:2004
EN 14411:2003	Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura	01/12/2004	01/12/2005	UNI EN 14411:2004

EN 14428:2004	Pareti doccia - Requisiti funzionali e metodi di prova	01/09/2005	01/09/2006	UNI EN 14428:2005
EN 14716:2004	Plafoni in tensione - Requisiti e metodi di prova	01/10/2005	01/10/2006	UNI EN 14716:2005

[1] Sostituisce la EN 771-2:2000
[2] Sostituisce la EN 1337-7:2000
[3] Sostituisce la EN 13986:2000

Le norme UNI sono reperibili per consultazione e vendita presso la sede UNI di Milano in via Battistotti Sassi 11/B c.a.p. 20133 oppure presso l'ufficio UNI di Roma in via delle Colonnelle 18 c.a.p. 00186. Sito Internet: www.uni.com

05A07791

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2005.

Istituzione dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, ed approvazione del relativo statuto.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 relativo alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 2004;

Visto l'art. 22 del predetto decreto il quale prevede:

al comma 1, che «in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) — il quale fa riferimento alle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Università di Catania, Lecce, Pavia, Siena e il Ministero — sulla base della relazione predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle richieste delle singole università interessate, viene disposta: relativamente alla iniziativa dell'Università di Pavia, la istituzione della Scuola superiore denominata Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia, contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell'Università di Pavia;...»;

al comma 2, che «al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.»;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, presentato dal Rettore dell'Università di Pavia;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito, a decorrere dall'a.a. 2004-2005, l'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia, Scuola superiore ad ordinamento speciale, del quale è approvato lo statuto allegato al presente decreto.

2. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pavia, sono articolati in quattro distinte classi:

1) classe di scienze umane;

2) classe di scienze sociali;

3) classe di scienze e tecnologie;

4) classe di scienze biomediche.

Art. 2.

1. L'Istituto istituisce inoltre:

a) corsi di master di secondo livello;

b) corsi di dottorato di ricerca;

c) corsi di perfezionamento post-dottorali;

d) corsi di alta formazione permanente;

e) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Università di Pavia.

2. Il regolamento didattico dell'Istituto verrà approvato con successivo decreto, tenuto conto di quanto previsto, in particolare, dagli articoli 41 e 44 dello statuto.

Art. 3.

1. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

Art. 4.

1. Al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 luglio 2005

Il Ministro: MORATTI

STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA

TITOLO I

Art. 1.

(Natura dell'istituzione)

1. L'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia ha natura di Scuola superiore ad ordinamento speciale ed è inserito nel sistema universitario italiano con propria personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Art. 2.

(Finalità)

1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un paese, l'Istituto si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di talento, offrendo loro, nella fase degli studi pre e post-laurea, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacità, nonché occasioni di arricchimento scientifico e culturale, anche in senso interdisciplinare. L'Istituto si propone altresì di contribuire al progresso della scienza, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando programmi di ricerca scientifica.

2. La realizzazione di un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca scientifica costituisce una precisa finalità dell'Istituto.

3. Nel perseguimento delle sue finalità, l'Istituto si affianca all'Università degli studi di Pavia ed opera in stretta sinergia con essa per un potenziamento del sistema universitario pavese e di Pavia come città universitaria.

Art. 3.

(Principi ispiratori)

1. L'Istituto riconosce ad ogni studente che lo meriti il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacità, indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.

2. La libertà di espressione e di insegnamento, il reciproco rispetto e la tolleranza nella diversità costituiscono principi fondamentali nella vita dell'Istituto.

Art. 4.

(Partecipazioni istituzionali)

1. L'Istituto, inserendosi nel tradizionale rapporto tra l'Università e i Collegi universitari di Pavia e riconoscendo il ruolo formativo universitario di questi ultimi, realizza una propria forma avanzata di partecipazione dei Collegi ai processi formativi universitari. Grazie a questa specifica collaborazione, l'Istituto assicura anche il carattere residenziale e collegiale delle proprie attività didattiche e di ricerca. Sono pertanto partecipazioni istituzionali dell'Istituto: l'Università di Pavia, il Collegio Borromeo, il Collegio Ghislieri, il Collegio Nuovo, il Collegio S. Caterina da Siena e l'Ente gestore del Diritto allo Studio di Pavia.

Art. 5.

(Cooperazione internazionale)

1. Nell'intero ambito delle proprie attività di didattica e ricerca l'Istituto promuove la cooperazione internazionale, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi del Mediterraneo, anche favorendo la mobilità di studenti, professori e ricercatori.

Art. 6.

(Attività formative)

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità formative, l'Istituto attiva:

a) corsi ordinari per gli allievi contestualmente iscritti ai corsi di laurea o di laurea magistrale dell'Università di Pavia;

b) corsi di master di secondo livello;

c) corsi di dottorato di ricerca.

2. Può inoltre attivare:

d) corsi di perfezionamento post-dottorali;

e) corsi di alta formazione permanente;

f) corsi di laurea magistrale sulla base di specifici accordi convenzionali con l'Università di Pavia.

3. Al termine dei corsi di cui ai commi 1 e 2 l'Istituto rilascia i titoli previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270.

4. L'Istituto può istituire e regolamentare forme di tutorato, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienza diretta a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

5. L'Istituto organizza inoltre attività di orientamento universitario e promuove attività culturali.

6. L'ammissione ai corsi dell'Istituto avviene per concorso nazionale pubblico, esclusivamente sulla base di criteri di merito.

Art. 7.

(Corsi ordinari)

1. I corsi ordinari, che costituiscono compito specifico dell'Istituto e integrano il percorso formativo seguito dagli allievi presso l'Università di Pavia nei corsi di laurea e di laurea magistrale, sono impartiti in quattro distinte classi:

1. classe di scienze umane;
2. classe di scienze sociali;
3. classe di scienze e tecnologie;
4. classe di scienze biomediche.

2. I corsi dell'Istituto possono dar luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari solo in caso di interruzione degli studi presso l'Istituto.

3. Al termine della frequenza dei corsi ordinari, che hanno durata quinquennale, all'allievo che abbia superato l'esame finale di tesi viene conferito il diploma di licenza.

4. Il diploma di licenza costituisce titolo di merito, valutabile per l'ammissione ai percorsi formativi di ulteriore livello dell'Istituto.

Art. 8.

(Corsi di master)

1. I corsi di master di secondo livello offrono ai loro allievi un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni. La presenza di studenti e docenti stranieri è prevista come elemento qualificante dei corsi.

2. I corsi possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con altre Università, Enti di ricerca o Istituti di insegnamento superiore, italiani o stranieri, con la possibilità di conferimento di titoli multipli o congiunti.

3. I corsi hanno, di norma, la durata di un anno, al termine del quale è conferito il master.

Art. 9.

(Corsi di dottorato di ricerca)

1. I corsi di dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori, in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunità di approfondimento metodologico e di esperienza di ricerca.

2. I corsi hanno durata triennale e prevedono l'obbligo per gli allievi di acquisire una formazione a carattere internazionale.

3. I corsi di dottorato possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con altre Università, Enti di ricerca o Istituti di insegnamento superiore, italiani o stranieri, con la possibilità di conferimento di titoli multipli o congiunti.

4. A conclusione dei corsi l'Istituto conferisce il titolo di dottore di ricerca.

Art. 10.

(Corsi di perfezionamento post-dottorali)

1. I corsi di perfezionamento post-dottorali sono destinati ai giovani che, conseguito il titolo di dottore di ricerca, intendano proseguire nell'Istituto attività di ricerca. I corsi sono affidati a studiosi di chiara fama che assistono gli allievi nello svolgimento dei loro programmi di ricerca.

Art. 11.

(Corsi di alta formazione permanente)

1. I corsi di alta formazione permanente sono rivolti a chi, dopo la laurea magistrale, intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione e rapida evoluzione. I corsi sono organizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati che contribuiscono al loro finanziamento.

Art. 12.

(Attività di ricerca)

1. L'Istituto svolge attività di ricerca, in modo autonomo o in collaborazione con altri enti o istituzioni, pubbliche o private, in primo luogo con l'Università degli studi di Pavia.

2. Le attività di ricerca svolte in collaborazione o per conto di enti terzi devono essere approvate dal Consiglio direttivo.

Art. 13.

(Personale)

1. L'Istituto determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico ed amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.

2. L'istituto inoltre:

a) nomina professori a contratto;

b) stipula contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri e con collaboratori e esperti linguistici di madre lingua.

3. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, l'Istituto può avvalersi anche di collaborazioni esterne con le modalità previste dalla legge.

TITOLO II

Art. 14.

(Organi)

1. Sono organi di governo dell'Istituto:

a) il Direttore;

b) il Consiglio direttivo.

2. Sono altresì organi dell'Istituto il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 15.

(Il Direttore)

1. Il Direttore:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) conferisce i diplomi rilasciati dall'Istituto;

c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;

d) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;

e) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

f) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;

g) emana lo Statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi dell'Istituto;

h) attua le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

i) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attività dell'Istituto, attraverso gli strumenti ritenuti più idonei;

j) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.

2. Il Direttore è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Vicedirettore ed è da lui sostituito in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore può delegare proprie funzioni al Vicedirettore o, sentito il parere del Consiglio direttivo, a uno o più professori dell'Istituto membri del Consiglio direttivo.

4. È facoltà del Direttore, sentito il parere del Consiglio direttivo, di nominare comitati consultivi, composti da professori o studiosi italiani e stranieri di chiara fama, in relazione alle attività didattiche e scientifiche dell'Istituto.

Art. 16.

(Elezione del Direttore)

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio direttivo tra i professori di ruolo, ordinari o straordinari, con regime di impegno a tempo pieno, dell'Istituto ed è nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con proprio decreto.

2. Il Direttore dura in carica un quadriennio accademico e può essere riconfermato solo per un ulteriore quadriennio. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con voti pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.

3. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. In tale ipotesi la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione del mandato e la nomina del nuovo Direttore da parte del Ministro, le relative funzioni sono esercitate dal Vicedirettore.

Art. 17.

(Nomina del Vicedirettore)

1. Il Direttore nomina un Vicedirettore, sentito il parere del Consiglio direttivo, fra i professori di ruolo, ordinari e straordinari, in regime di tempo pieno, che svolgono attività didattica e di ricerca presso l'Istituto.

2. Il Vicedirettore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il Vicedirettore dura in carica un biennio e può essere riconfermato. Cessa dalla carica con la nomina del nuovo Direttore.

Art. 18.

(Il Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo:

a) ha il governo scientifico, didattico e disciplinare dell'Istituto e delibera sulla relativa gestione;

b) elegge il Direttore;

c) delibera sui programmi pluriennali di sviluppo dell'Istituto nei diversi ambiti delle sue attività;

d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

e) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa e della relativa gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare; indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

f) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero;

g) delibera, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle modifiche di Statuto e sui regolamenti;

h) esercita le competenze di cui all'art. 13, primo comma, e delibera sulla copertura dei posti vacanti e su ogni altro provvedimento relativo ai professori e ai ricercatori dell'Istituto;

i) individua, su proposta del Direttore amministrativo, gli uffici e i servizi dell'Istituto e la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo;

j) delibera sui contratti riservati alla sua competenza, sulla partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione, sull'istituzione di centri di ricerca e sull'aggregazione di centri, corsi di master e corsi di dottorato in strutture complesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26;

k) delibera sugli affidamenti di cui all'art. 13, secondo comma, e sul relativo trattamento economico nonché su ogni altro provvedimento relativo a tale personale;

l) delibera sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento, sull'istituzione di centri per l'apprendimento delle lingue straniere e sulle norme generali relative al loro funzionamento;

m) destina le risorse alle varie strutture didattiche e scientifiche, ne determina i modi di funzionamento e vigila sul loro operato;

n) determina i compensi da attribuire ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto, nonché eventuali indennità relative all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto;

o) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, nonché dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.

2. Il Consiglio direttivo governa l'Istituto anche avvalendosi della collaborazione di comitati o commissioni, la cui composizione è determinata dal Consiglio stesso.

3. Entro il mese di maggio il Consiglio direttivo si riunisce per approvare il piano di attività didattica e scientifica per l'anno successivo e per fornire le indicazioni conseguenti.

4. Il Consiglio direttivo è convocato dal Direttore ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, e comunque ogni due mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 19.

(Composizione del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da:

a) il Direttore dell'Istituto, che lo presiede;

b) il Vicedirettore dell'Istituto;

c) il Rettore dell'Università degli studi di Pavia o, in caso di suo impedimento, il Pro-Rettore vicario;

d) il Presidente o il Rettore del Collegio Borromeo;

e) il Presidente o il Rettore del Collegio Ghislieri;

f) il Presidente o il Rettore del Collegio Nuovo;

g) il Presidente o il Rettore del Collegio Santa Caterina da Siena;

h) il Presidente dell'Ente gestore del Diritto allo Studio di Pavia o un suo delegato;

i) il coordinatore dei corsi ordinari, di cui al successivo art. 23;

j) il coordinatore dei corsi di master, di cui al successivo art. 24;

k) il coordinatore dei corsi di dottorato, di cui al successivo art. 25;

l) un rappresentante dei professori dell'Istituto;

m) un rappresentante dei ricercatori dell'Istituto;

n) un rappresentante degli allievi dell'Istituto.

2. Qualora l'organico docente dell'Istituto superasse le venti unità, la rappresentanza dei professori sarà elevata sino a tre.

3. Il rappresentante di ogni Collegio è nominato dal relativo Consiglio di amministrazione.

4. Le elezioni degli altri rappresentanti avvengono a scrutinio segreto nell'ambito della categoria di appartenenza.

5. Il Consiglio direttivo può esercitare tutte le sue funzioni anche se alcuni dei suoi componenti non sono stati ancora eletti per incompletezza degli organici.

6. Le elezioni vengono indette nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato, a esclusione di quelle per la nomina del rappresentante degli allievi, che vengono indette ogni anno nel mese di dicembre.

7. Il Consiglio direttivo è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un quadriennio accademico; della sua composizione viene informato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

8. I consiglieri che per qualunque motivo vengano a cessare o perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti mediante una nuova elezione e gli eletti restano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

9. Per essere eletti nel Consiglio direttivo i rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori devono aver optato per il regime di impegno a tempo pieno o scegliere questa opzione in caso di elezione.

10. Vicepresidente del Consiglio direttivo è il Vicedirettore dell'Istituto.

11. Il Direttore amministrativo partecipa in qualità di Segretario verbalizzante senza diritto di voto.

Art. 20.

(Nucleo di valutazione)

1. Il Nucleo di valutazione è formato da cinque membri, di cui almeno due esterni all'Istituto, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

2. Il Presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Direttore dell'istituto, su indicazione del Consiglio direttivo; restano in carica per quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

3. Il Nucleo di valutazione è l'organo propositivo e consultivo degli organi di governo in materia di valutazione. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, nonché del buon andamento, spetta agli organi di governo.

4. Il Nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

5. Il Nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, nelle forme previste dalla legge, le opinioni degli allievi sulle attività didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche le informazioni e i dati richiesti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, da inviare al Ministero, al Comitato e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti.

6. Il Nucleo di valutazione predispone una relazione annuale in merito ai risultati delle attività di valutazione svolte nell'anno precedente, da presentare agli organi di governo.

7. Al Nucleo di valutazione è assicurata autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 21.

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro tale termine il Consiglio direttivo approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

3. Contenuto, struttura e modalità di formazione ed approvazione del Bilancio di previsione e dei rendiconti saranno disciplinati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale di cui all'art. 42.

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Istituto o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

5. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 22.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Direttore, previa designazione del Consiglio Direttivo ed è composto da:

a) un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze come membro effettivo ed uno come membro supplente;

b) un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come membro effettivo ed uno come membro supplente;

c) un esperto iscritto nell'albo dei revisori contabili, che ne assume la presidenza.

2. Il Collegio dura in carica tre anni ed i componenti non sono revocabili, salvo gravi inadempienze.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio direttivo. Il Collegio formula altresì proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

TITOLO III

Art. 23.

(Organizzazione delle attività didattiche e formative)

1. Le attività didattiche e formative sono articolate in attività pre-laurea e post-laurea, e fanno capo a strutture organizzative distinte.

Art. 24.

(Coordinamento dei corsi ordinari)

1. I corsi ordinari sono coordinati da un professore di prima fascia, ordinario o straordinario, in regime di tempo pieno, che presiede un Consiglio didattico composto dai responsabili delle quattro classi di cui all'art. 7 e da un rappresentante degli allievi.

2. Il Consiglio didattico si avvale, nella programmazione dell'attività didattica, di un Comitato composto per ciascuna classe dai presidi delle corrispondenti facoltà dell'Università di Pavia e da non più di tre studiosi di chiara fama italiani o stranieri designati dalle corrispondenti facoltà dell'Università di Pavia. Il Coordinatore è designato dal Consiglio direttivo e nominato con atto del Direttore. Il Coordinatore designa, tra i docenti dell'istituto, i responsabili delle quattro classi. Il coordinatore e i responsabili durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati per una sola volta consecutiva.

Art. 25.

(Coordinamento dei corsi di master e di alta formazione permanente)

1. I corsi di master di cui all'art. 8 e i corsi di alta formazione permanente di cui all'art. 11 sono deliberati annualmente dal Consiglio direttivo nell'ambito di aree tematiche che il Consiglio, anche avvalendosi del parere di esperti di chiara fama italiani o stranieri, ritiene di interesse per l'istituto in una programmazione triennale.

2. Nell'ambito di ciascuna area, l'organizzazione dei corsi è affidata ad un responsabile, che presiede un Comitato di esperti, cui spetta anche il compito di formulare proposte al Consiglio didattico, di cui al comma successivo, in merito all'attivazione dei corsi dell'area.

3. Il coordinamento dei corsi delle varie aree è affidato dal Consiglio direttivo ad un professore di prima fascia, ordinario o straordinario, in regime di tempo pieno, che presiede un Consiglio didattico composto dai responsabili di area e da un rappresentante degli iscritti ai corsi.

4. Il coordinatore dei corsi dura in carica un quadriennio e può essere confermato per una sola volta consecutiva.

Art. 26.

(Coordinamento dei corsi di dottorato e di formazione post-dottorale)

1. I corsi di dottorato di ricerca e i corsi di formazione post-dottorale, deliberati dal Consiglio direttivo, sono coordinati da un professore di prima fascia, ordinario o straordinario, che presiede un Consiglio composto dai coordinatori dei singoli corsi di dottorato, da un rappresentante dei dottorandi e da non più di cinque studiosi italiani o stranieri.

2. Il coordinatore è designato dal Consiglio direttivo e nominato con atto del Direttore.

3. Il coordinatore dura in carica un quadriennio e può essere confermato per una sola volta consecutiva.

Art. 27.

(Organizzazione delle attività di ricerca)

1. Al fine di svolgere le attività di ricerca di cui all'art. 12, il Consiglio direttivo delibera l'istituzione di centri di formazione post-laurea e ricerca, che devono essere caratterizzati da alta qualificazione scientifica, da multidisciplinarietà dei temi affrontati e da ampia internazionalità dei ricercatori e dei programmi.

2. All'atto della delibera di istituzione, il Consiglio indica altresì la durata del riconoscimento, normalmente compresa tra tre e cinque anni, al termine della quale devono essere effettuate procedure di valutazione dei risultati, anche attraverso revisioni a livello internazionale, prima di una eventuale conferma per un successivo periodo.

3. Considerata la necessità di mantenere un forte legame tra ricerca e formazione dottorale e post-dottorale, il Consiglio direttivo può deliberare l'aggregazione di centri, corsi di master e di dottorato attivi in settori scientifici omogenei in strutture complesse, coordinate dal responsabile del relativo centro di ricerca.

4. L'attività di ricerca comunque svolta all'interno dell'Istituto è coordinata da un Consiglio scientifico composto dai responsabili dei centri e delle predette strutture e presieduto dal Coordinatore dei corsi di dottorato e di formazione post-dottorale.

Art. 28.

(Attività editoriali)

1. L'istituto può promuovere o partecipare ad attività editoriali connesse alle proprie attività didattiche e di ricerca.

TITOLO IV

Art. 29.

(Posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di master e di dottorato)

1. Ogni anno il Consiglio direttivo, su proposta dei rispettivi Consigli di cui agli articoli 23, 24, 25, determina il numero dei posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di master e di dottorato da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.

2. I criteri e le modalità di ammissione ai corsi, salvo quanto previsto agli articoli seguenti, sono stabiliti dal Regolamento didattico.

Art. 30.

(Ammissione ai corsi ordinari)

1. I posti di allievo dei corsi ordinari vengono attribuiti mediante concorso per esami con prove scritte e orali. Il concorso è aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento didattico.

2. Il Direttore con proprio provvedimento emana i bandi di concorso, che devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 31.

(Ammissione ai corsi di master e di dottorato)

1. Il concorso ai posti di master e di dottorato è per titoli ed esami o solo per titoli nei casi stabiliti dal Regolamento didattico. Il Direttore con proprio decreto emana i bandi di concorso, che per i dottorati devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*. Il concorso a posti di dottorato di ricerca dovrà accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

2. Il Regolamento didattico disciplina l'organizzazione dei corsi di master e di dottorato, i requisiti e i titoli per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento dei titoli relativi.

Art. 32.

(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi ordinari, ai corsi di master e di dottorato di ricerca sono nominate ogni anno, su proposta dei rispettivi Consigli di cui agli articoli 23, 24, 25, con provvedimento del Direttore.

2. I criteri di nomina dei componenti, la composizione delle commissioni e le modalità di funzionamento sono disciplinati dal Regolamento didattico.

Art. 33.

(Obblighi degli allievi)

1. Il Regolamento didattico stabilisce gli obblighi didattici degli allievi.

2. Ogni allievo dei corsi ordinari segue gli insegnamenti impartiti nell'Istituto e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'Università di Pavia.

3. Ogni allievo dei corsi ordinari deve sostenere tutti gli esami dei corsi ordinari e di quelli universitari previsti nel piano di studi, entro la fine dell'anno accademico di riferimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico. Il Consiglio didattico determina criteri di valutazione atti ad assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi e la costanza e qualità del loro impegno.

4. Ogni allievo dei corsi ordinari deve riportare negli esami universitari e in quelli interni, sostenuti durante l'anno accademico, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.

5. Per essere ammessi al quarto anno gli allievi devono aver adempiuto, nei tempi prescritti dal Regolamento didattico, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea.

6. Il mancato adempimento degli obblighi didattici ed il mancato rispetto della media dei voti richiesta comportano la decadenza dal posto di allievo dell'istituto.

7. Ogni allievo dei corsi di master e di dottorato deve attendere ai propri studi secondo un piano approvato dai relativi Consigli, dimostrando la qualità e la costanza del proprio impegno secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico.

Art. 34.

(Diritti degli allievi)

1. Gli allievi dei corsi ordinari usufruiscono di un contributo il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio direttivo; il contributo è destinato prioritariamente al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto dovuto ai Collegi di appartenenza.

2. Il contributo di cui al presente articolo è soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università e dalle regioni.

3. L'istituto prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.

TITOLO V

Art. 35.

(Amministrazione)

1. L'Amministrazione dell'Istituto è organizzata in uffici e servizi. Ad essi è assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.

2. L'istituto, nel rispetto della normativa vigente, può assumere personale tecnico o amministrativo a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per la sostituzione di personale assente o per esigenze straordinarie o per attività connesse allo svolgimento di progetti finalizzati e, comunque, quando non sia possibile far fronte con il personale in servizio.

Art. 36.

(Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche riguardo all'adozione degli atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. In particolare il Direttore amministrativo:

a) cura - in base alle indicazioni del Direttore - l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;

b) è responsabile degli uffici e dei servizi dell'istituto ed esplica un'attività di indirizzo, gestione e controllo del personale tecnico e amministrativo;

c) propone al Consiglio direttivo l'organizzazione interna dell'amministrazione dell'istituto e la dotazione del personale tecnico e amministrativo;

d) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dai regolamenti e dagli organi di governo dell'istituto;

e) assicura l'osservanza delle norme relative allo stato giuridico ed economico dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti.

3. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore a un dirigente dell'istituto o di altra università, nonché di altra pubblica amministrazione, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ovvero a esterni all'amministrazione pubblica di provata esperienza e capacità.

4. Il Consiglio direttivo definisce il trattamento economico del Direttore amministrativo nel rispetto della normativa vigente.

5. Il Direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un funzionario nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.

6. Il rapporto di lavoro di Direttore amministrativo è di tipo subordinato a tempo determinato, ha una durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

Art. 37.

(Dirigenti)

1. I Dirigenti organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore amministrativo, a dirigenti di ruolo presso l'istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'istituto o a soggetti, anche esterni all'istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.

3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

4. Il Consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 38.

(Uffici dirigenziali)

1. Gli uffici che comportano, oltre la Direzione amministrativa, l'esercizio di poteri e responsabilità dirigenziali, sono individuati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore amministrativo.

Art. 39.

(Centri di servizi)

1. A supporto delle attività didattiche, di ricerca o gestionali l'Istituto può attivare centri di servizi.

Art. 40.

(Formazione e aggiornamento)

1. L'Istituto promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.

TITOLO VI

Art. 41.

(Regolamento didattico dell'Istituto)

1. Il Regolamento didattico dell'Istituto, redatto secondo le indicazioni del presente Statuto, è approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, ed è emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 42.

(Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità)

1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilità, nonché le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.

2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato con decreto del Direttore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 43.

(Entrata in vigore e modifica dei regolamenti)

1. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'istituto, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione.

2. La modifica dei regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44.

(Consiglio direttivo provvisorio)

1. A seguito dell'approvazione del presente Statuto da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli enti di cui all'art. 19, 1° comma, lettere *d) e) f) g) h)* provvedono alla nomina dei propri rappresentanti che, unitamente al Rettore dell'Università di Pavia, si costituiscono in Consiglio direttivo provvisorio.

2. Il Consiglio direttivo provvisorio, presieduto dal Rettore dell'Università di Pavia, svolge tutte le funzioni previste dal presente Statuto per il Consiglio direttivo di cui all'art. 18 e provvede all'elezione del Direttore, in prima applicazione tra i professori ordinari dell'Università di Pavia, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

3. Intervenuta la nomina del Direttore da parte del Ministero, il Consiglio direttivo provvisorio viene presieduto dal Direttore e continua a svolgere le proprie funzioni, provvedendo alle designazioni dei Coordinatori dei corsi di studi di cui agli articoli 23, 24, 25 del presente Statuto.

4. Il Consiglio direttivo provvisorio si trasforma nel Consiglio direttivo non appena venga raggiunta una composizione non inferiore ai 2/3 di quella indicata nell'art. 19.

Art. 45.

(Prosecuzione delle attività avviate nella fase sperimentale)

1. L'istituto completa i programmi formativi avviati nella fase sperimentale precedente all'approvazione del presente Statuto.

Art. 46.

(Entrata in vigore e modifica dello Statuto)

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio direttivo, sono emanate con decreto del Direttore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione.

05A07622

DECRETO 11 luglio 2005.

Modifica del decreto 9 luglio 2001, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, presentato dalla società Indena S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visto il decreto dirigenziale n. 712 del 9 luglio 2001, con il quale la Indena S.p.a. pr. n. 4190 è stata ammessa al finanziamento;

Vista la nota del 24 marzo 2005 pervenuta in data 1º aprile 2005 prot. n. 3327, con la quale l'istituto San Paolo IMI S.p.a. ha comunicato che l'azienda ha interrotto la ricerca al check-point in quanto non sono stati raggiunti, per motivi tecnici, i requisiti necessari per la prosecuzione, indicando quale l'agevolazione usufruibile in misura corrispondente ai costi sostenuti pari a € 201.669,31 per il credito agevolato e € 224.077,02 per il contributo nella spesa;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 25 maggio 2005, di cui al resoconto sommario, in merito all'interruzione della ricerca;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esista o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, viene riconosciuta l'interruzione della ricerca al check-point:

4190 Indena S.p.a. - Milano - Nuovo derivato botanico per il trattamento di patologie correlate al sistema nervoso centrale.

Rispetto a quanto decretato in data: 9 luglio 2001.

A seguito dell'interruzione della ricerca al check-point vengono riconosciute le agevolazioni in misura corrispondente ai costi sostenuti pari a € 201.669,31 per il credito agevolato e € 224.077,02 per il contributo nella spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A07680

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 5 luglio 2005 dalle ore 13,30 alle ore 14,30 come da nota della Procura generale della Repubblica di Sassari del 12 luglio 2005 prot. n. 1317/05/Funz. 14 Macr.4.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto è motivata dall'impraticabilità dell'ufficio per motivi igienico-sanitari.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 18 luglio 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A07634

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Accerta

la chiusura dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro nei giorni 6 e 7 luglio 2005 come da nota dell'A.C.I. n. 981/05 del 5 luglio u.s. e previo nulla osta rilasciato dalla Procura generale della Repubblica di Sassari in data 13 luglio 2005 prot. n. 1327 Funz.14 Macr.4.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto è motivata dall'impraticabilità dell'ufficio per motivi igienico-sanitari dovuti alla mancata erogazione dell'acqua da parte dell'ente fornitore.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 18 luglio 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A07635

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza per il giorno 24 giugno 2005, a seguito della chiusura degli sportelli aperti al pubblico.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'assemblea del personale avvenuta il 24 giugno 2005, gli sportelli aperti al pubblico dell'Ufficio provinciale ACI di Cosenza sono rimasti chiusi durante l'intera giornata.

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha rilasciato in data 20 luglio 2005 la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1. decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 20 luglio 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A07632

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 8 luglio 2005.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. 9115 del 5 luglio 2005 l'Ufficio provinciale ACI di Roma ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli del suddetto Ufficio nel giorno 8 luglio 2005 a causa di aggiornamento tecnico procedurale del sistema tecnologico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 20 luglio 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A07633

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 14 luglio 2005.

Misure delle indennità dovute dai privati od enti diversi dallo Stato per prestazioni rese dall'Agenzia delle dogane per attività istituzionali. Sostituzione della tabella allegata al decreto 24 giugno 1992, n. 403.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 ed in particolare l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 63 che prevede l'esercizio da parte dell'Agenzia delle dogane di tutte le funzioni del soppresso Dipartimento delle dogane, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2000, prot. 1390, concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, ed in particolare il primo comma dell'art. 3;

Visto l'ottavo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, il quale conferma l'addebito del costo dei servizi resi dalle dogane oltre l'orario di apertura degli uffici e fuori dal circuito doganale;

Visto il decreto ministeriale n. 403 del 24 giugno 1992, concernente la tabella relativa ai rimborsi orari del costo dei servizi resi dall'Agenzia delle dogane fuori dall'orario di apertura e/o fuori della sede dell'ufficio;

Vista la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 403/1992, che prevede l'aggiornamento delle misure della tabella in presenza di variazioni superiori al 10% della media delle basi di calcolo;

Considerato che le misure della tabella, rapportate alle retribuzioni orarie o alle medie delle retribuzioni per gruppi di qualifiche prese a base per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali, sono variate in misura superiore al 10%;

Ritenuta la necessità di sottoporre ad un aggiornamento le misure della tabella stessa adeguandole alle medie aritmetiche delle vigenti retribuzioni orarie per

gruppi di qualifiche, prese a base per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario, al lordo delle ritenute previdenziali ed assistenziali;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo permanente nella seduta del 12 luglio 2005.

Adotta

la seguente determinazione:

Art. 1.

La tabella allegata al decreto ministeriale n. 403/1992 è sostituita dalla tabella allegata alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Le nuove misure entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 luglio 2005

Il direttore: Guaiana

Allegato

TABELLA DEI RIMBORSI ORARI DEL COSTO DEI SERVIZI RESI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE IN UFFICIO FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA O FUORI DELLA SEDE DELL'UFFCIO, DA PORRE A CARICO DI PRIVATI O ENTI DIVERSI DA QUELLI PUBBLICI

Personale adibito al servizio	In ufficio fuori dell'orario di apertura o fuori dell'ufficio (colonna 1)	Supplemento orario per i servizi svolti fuori dell'ufficio (colonna 2)
A) PERSONALE CIVILE		
A1 – Terza area	€ 20,00	€ 7,00
A2 – Seconda area	€ 16,00	€ 5,00
A3 – Prima area	€ 14,00	€ 5,00
B) PERSONALE MILITARE		
B1 – Ufficiali	€ 20,00	€ 7,00
B2 – Sottufficiali	€ 16,00	€ 5,00
B3 – Appuntati e finanzieri	€ 14,00	€ 5,00

1) Le misure di cui alla lettera A, colonna 1, sono calcolate arrotondando a 1 € le medie delle retribuzioni per gruppi di aree, prese a base per la corresponsione dei compensi di lavoro straordinario, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali, maggiorate del 50% a titolo di costi indiretti:

A1: medie della terza area F1, F2, F3, F4 e F5;

A2: medie della seconda area F1, F2, F3 e F4;

A3: medie della prima area F1 e F2.

2) Le misure di cui alle lettere B1, B2 e B3 sono rispettivamente uguali a quelle di cui alle lettere A1, A2 e A3.

3) Le misure della colonna 2 sono l'arrotondamento a 1 € di un terzo delle corrispondenti misure della colonna 1.

4) Per l'esecuzione dei servizi doganali, si considerano svolti nella sede dell'ufficio anche quelli svolti nel circuito doganale.

5) Le misure sono indicate con riferimento a 60 minuti: in sede di liquidazioni le frazioni di ore si arrotondano alle decine di minuti.

05A07550

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 4 luglio 2005.

Proroga del termine di cui al punto 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale, al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia. (Deliberazione n. 134/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 luglio 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

l'art. 9, l'art. 15, comma 4 e l'art. 21, comma 1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione n. 137/02);

la delibera dell'Autorità 1º luglio 2003, n. 75/03 e l'allegato codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas);

la deliberazione dell'autorità 22 ottobre 2003, n. 119/03 (di seguito: deliberazione n. 119/03);

il documento per la consultazione 14 luglio 2004, recante «Garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione» (di seguito: documento per la consultazione 14 luglio 2004);

la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 142/04 con la quale sono state prorogate fino al 30 settembre 2005 le disposizioni previste dalla deliberazione n. 119/03;

Considerato che:

con la deliberazione n. 119/03, l'Autorità, in deroga alla previsione dell'art. 9 della deliberazione n. 137/02, ai sensi della quale il conferimento delle capacità di trasporto ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con terminali di Gnl è effettuato su base annuale dall'impresa di trasporto, ha previsto che, fino al 30 settembre 2004, le allocazioni di capacità di trasporto nel punto di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia fossero effettuate dalla società Gnl Italia S.p.a. che gestisce tale terminale, sulla base di appositi accordi con la Snam Rete Gas;

il provvedimento di cui al precedente alinea è funzionale a consentire l'ottimizzazione della gestione del predetto terminale, ottimizzazione altrimenti impedita dalle previsioni contenute nel capitolo 5, paragrafo 7) e nel capitolo 7, paragrafo 1), del codice di rete della Snam Rete Gas; e che tali previsioni sono state giustificate da vincoli di gestione amministrativa della medesima Snam Rete Gas;

con lettera in data 22 giugno 2005 (prot. Autorità n. 13934) la Snam Rete Gas ha dichiarato che ad oggi

persistono i vincoli di gestione amministrativa della medesima società che hanno giustificato l'adozione della deliberazione n. 119/03;

Ritenuto che sia opportuno prorogare, per l'anno termico 2005-2006, l'efficacia delle disposizioni previste dalla deliberazione n. 119/03;

Delibera

di prorogare fino al 30 settembre 2006 le disposizioni previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 ottobre 2003, n. 119/03, in materia di accesso al servizio di trasporto di gas naturale al punto di entrata alla rete nazionale di gasdotti interconnesso con il terminale di Gnl sito a Panigaglia (La Spezia).

Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 4 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A07799

DELIBERAZIONE 7 luglio 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento, relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 138/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 luglio 2005;

Visti:

la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare, l'art. 3, commi 3 e 6, nonché l'art. 5;

il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

l'art. 5 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;

la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2005, n. 34/05, come successivamente modificata ed integrata;

la lettera della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) in data 12 maggio 2005 (prot. Autorità n. 011660 del 18 maggio 2005, di seguito: lettera del 12 maggio 2005).

Considerato che:

nel corso dell'anno 2005, varie associazioni di categoria e diversi soggetti interessati hanno rappresentato all'Autorità l'esigenza di pervenire alla definizione di un quadro certo circa l'accesso alle reti ed alle condizioni di immissione di energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi da parte di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, quale quelle eolica e da biomasse; ciò a seguito della formulazione da parte del Gestore della rete e di alcuni esercenti il servizio di distribuzione di energia elettrica di alcune osservazioni tecniche preliminari alla connessione di detti impianti alle reti;

successivamente al chiarimento da parte del Gestore della rete che le maggiori problematiche per l'operatività dei predetti impianti risiede nel servizio di dispacciamento erogato ai medesimi piuttosto che nel servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi, come invece era stato inizialmente manifestato dal medesimo Gestore;

le problematiche sollevate dal Gestore della rete e comunicate alle imprese distributrici deputete alla connessione dei predetti impianti di produzione possono essere ricondotte alle attribuzioni intestate al Gestore della rete di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999 quanto alla garanzia di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, al perseguimento dell'efficienza e del minor costo del servizio; tali problematiche incidono sulle modalità di dispacciamento dei predetti impianti in situazioni non ordinarie di gestione del sistema elettrico nazionale in talune zone particolarmente affette da rigidità nel dispacciamento, quali quelle caratterizzate da limitate possibilità di esportazione dell'energia elettrica prodotta nella zona e dalla presenza di specifici impianti da fonti non rinnovabili cui è conferito un certo grado di priorità di dispacciamento;

in particolare, il Gestore della rete avrebbe rappresentato la necessità di:

a) definire, in via transitoria, limiti massimi zonali all'energia elettrica immessa da unità di produzione da fonte rinnovabile;

b) introdurre, conseguentemente, misure transitorie per il controllo del livello complessivo di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ai fini della salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e del perseguimento dei minimi costi del servizio, in particolare nelle zone Sicilia e Sardegna;

le predette misure, a detta del Gestore della rete, potrebbero essere parzialmente o completamente rimosse in seguito alla realizzazione di determinati sviluppi della rete di trasmissione nazionale, quali il collegamento tra la Sardegna e la Corsica, il nuovo collegamento tra la Sardegna e il Continente, nonché la linea elettrica a 400 kV Sorgente-Rizziconi;

i predetti sviluppi di rete, al fine della loro attuazione, necessitano di essere ulteriormente definiti, da parte del Gestore della rete, dal punto di vista della loro caratterizzazione tecnico-operativa;

le misure proposte del Gestore della rete di cui ai precedenti alinea necessitano di essere analizzate e inquadrate nell'ambito delle condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999;

Ritenuto che sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni per la gestione della priorità di dispacciamento relativa ad impianti di produzione da fonti rinnovabili in situazioni di criticità del sistema elettrico nazionale.

2. Di conferire mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento delle attività attinenti il procedimento in oggetto, comprendenti anche l'organizzazione di opportuni incontri con gli esercenti i servizi di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione dell'energia elettrica, gli operatori e le diverse associazioni di categoria interessati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché la predisposizione di uno o più documenti per la consultazione relativi al medesimo procedimento.

3. Di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al procedimento di cui al punto 1, delle esigenze generali di:

a) coordinamento dei diversi livelli di priorità di dispacciamento, e le modalità di gestione della medesima, relativi alle differenti fonti di produzione di energia elettrica nelle zone in cui il dispacciamento presenta caratteristiche di rigidità nella gestione del sistema elettrico nazionale;

b) introduzione di gradi di flessibilità nella produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante l'utilizzo di strumenti installati dall'esercente e di modalità innovative per la modulabilità della predetta produzione.

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero delle attività produttive, al Ministero per la tutela dell'ambiente e del territorio ed al Gestore della rete.

5. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 7 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A07797

DELIBERAZIONE 11 luglio 2005.

Modificazioni ed integrazioni del titolo 4 dell'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04, recante disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale. (Deliberazione n. 140/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo n. 379/2003);

il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (di seguito: decreto-legge n. 136/2004);

la legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 136/2004;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 48/04);

la deliberazione dell'Autorità n. 194/04, 4 novembre 2004;

il documento per la consultazione 17 marzo 2004, recante integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03 in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (capacity payment) e misure attuative della deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: documento per la consultazione 17 marzo 2004);

il documento per la consultazione 18 marzo 2005, recante sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica di cui all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: documento per la consultazione 18 marzo 2005);

le lettere della società Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete) in data 21 aprile (prot. Autorità 008400 del 22 aprile) ed in data 5 maggio 2005 (prot. Autorità 11800 del 20 maggio);

Considerato che:

con il decreto legislativo n. 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di

capacità produttiva per far fronte all'aleatorietà della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese al Gestore della rete;

l'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica del sistema elettrico nazionale è caratteristica distinta dalla sicurezza di funzionamento del medesimo sistema che, peraltro, viene garantita dal Gestore della rete ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, anche attraverso l'approvvigionamento e l'utilizzo della riserva operativa che, con decorrenza dalla data di entrata in funzione del dispacciamento di merito economico, viene acquisita con metodi di mercato;

l'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03 prevede che l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione, per un periodo transitorio con decorrenza 1° marzo 2004 e termine alla data di entrata in funzione del regime di remunerazione, di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;

in attuazione di quanto previsto all'art. 5 del decreto legislativo n. 379/03, con deliberazione n. 48/04 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra il 1° marzo e l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo n. 379/03 e che ad oggi tale regime definitivo non è ancora entrato in funzione;

la deliberazione n. 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento per la disponibilità della capacità produttiva con riferimento al periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2004;

l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 379/03 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali il Gestore della rete dovrà elaborare una proposta per disciplinare il sistema di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica;

le risposte al documento per la consultazione 18 marzo 2005, da un lato, hanno evidenziato elementi di dissenso di alcuni operatori rispetto alle proposte formulate dall'Autorità e, dall'altro, hanno fatto emergere valutazioni molto eterogenee degli operatori circa i criteri e le condizioni che l'Autorità dovrebbe definire;

nell'anno 2004 si è registrata una differenza pari a 33,2 milioni di euro tra il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ed i costi a tal fine sostenuti a tal fine dal Gestore della rete nel medesimo periodo, di cui 31,7 milioni di euro relativi al gettito Gcap 1 di cui all'art. 35 e 1,5 relativi al gettito Gs di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04; come documentato nelle lettere del Gestore della rete di cui ai precedenti visti;

Ritenuto:

necessario definire il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per il periodo successivo al 31 dicembre 2004 e antecedente l'entrata in funzione del regime di remunerazione di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/03;

opportuno, data l'impossibilità di definire con certezza il momento di entrata in funzione del regime di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 379/03, regolare il corrispettivo di cui al precedente alinea con riferimento all'intero anno 2005;

opportuno che il meccanismo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per l'anno 2005 sia coerente con quello operativo negli ultimi nove mesi del 2004;

opportuno che la quantificazione del valore unitario dello specifico corrispettivo di cui all'art. 35 debba essere effettuata con riferimento alla capacità produttiva di tutte le unità di produzione ammissibili e non delle sole ammesse;

opportuno che il gettito disponibile per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva sia ripartito tra lo specifico corrispettivo di cui all'art. 35 della deliberazione n. 48/04 e l'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 secondo le stesse proporzione dell'anno 2004;

opportuno utilizzare il residuo di 33,2 milioni di euro relativo all'anno 2004 per il finanziamento dell'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 36 della deliberazione n. 48/04 nell'anno 2005;

Delibera:

1. Di modificare ed integrare l'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04 nei termini di seguito indicati, con efficacia per l'intero anno 2005:

all'art. 35, commi 35.3 e 35.5, secondo alinea, le parole «ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva» sono sostituite dalle parole «in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 379/03»;

all'art. 35, dopo il comma 35.6 è aggiunto il seguente comma:

«35.7. Il Gestore della rete determina, per l'anno 2005, il valore del parametro GCAP1 tenendo conto che:

a) la quota del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, destinata alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4, è pari al prodotto tra 0,04 centesimi di euro/kWh e la stima dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

b) i corrispettivi di cui ai commi 35.1 e 35.4 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.».

all'art. 36, dopo il comma 36.6 sono aggiunti i seguenti commi:

«36.7. Il Gestore della rete determina, per l'anno 2005, il valore del parametro Gs, come differenza tra:

a) il gettito complessivo rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 47, applicato all'energia elettrica prelevata dagli utenti del

dispacciamento nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, aumentato delle disponibilità residue di cui al comma 36.8;

b) il gettito di cui al comma 35.7, lettera *a)*.

36.8. Il Gestore della rete destina la differenza tra i ricavi conseguenti all'applicazione del corrispettivo di cui all'art. 47 nell'anno 2004 ed i costi sostenuti per la remunerazione della disponibilità della capacità produttiva nel medesimo periodo al finanziamento dell'ulteriore corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di cui al presente articolo nell'anno 2005.».

2. Di ripubblicare l'allegato *A* alla deliberazione n. 48/04 nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte con il presente provvedimento.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 11 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A07798

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005.

Avvio di istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio. (Deliberazione n. 141/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2005;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva europea 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (di seguito: legge n. 239/2004) ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *a)* e comma 8, lettera *a)*, punto 6);

la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004» (di seguito: legge n. 62/2005) ed, in particolare, i princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 15;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;

la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, come successivamente integrata dalla deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2003, n. 123/03 (di seguito: deliberazione n. 78/99);

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99);

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2004, n. 107/04 (di seguito: deliberazione n. 107/04);

la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2005, n. 1/05 (di seguito: deliberazione n. 1/05);

la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05);

Considerato che:

dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non domestici, per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva europea 2003/54/CE, ritenuta, con deliberazione n. 107/04, di diretta applicazione dal termine fissato per il recepimento della medesima direttiva e successivamente trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-*quater*, del decreto legislativo n. 79/99, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/04; e che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti finali;

l'assetto delineato al precedente alinea, almeno sino al 1° luglio 2007, si articola in:

a) un segmento, denominato mercato libero, in cui si esplica il servizio di vendita di energia elettrica nei confronti di clienti idonei finali (di seguito: vendita al dettaglio ai clienti idonei finali) che hanno esercitato il diritto potestativo di contrattare liberamente le condizioni della fornitura, fatti salvi i profili regolati, ivi compresa la scelta della controparte contrattuale, e che, in virtù di tale esercizio, sono diventati a tutti gli effetti clienti del mercato libero;

b) un segmento, complementare a quello di cui alla precedente lettera e denominato mercato vincolato, in cui si esplica il servizio di vendita di energia elettrica nei confronti di clienti finali vincolati e di clienti idonei finali che hanno liberamente scelto di mantenere la propria collocazione su tale mercato; e che tutte le condizioni economiche per l'esercizio di detto servizio sono determinate dall'Autorità;

l'art. 2, comma 12, lettere da *g)* ad *i)*, della legge n. 481/1995, prevede che l'Autorità:

a) controlli lo svolgimento dei servizi, tra cui i servizi di vendita di energia elettrica di cui al precedente alinea, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;

b) emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;

c) assicuri la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, effettui studi sull'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi, e promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi;

ai sensi dell'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, le amministrazioni e le imprese del settore elettrico sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle funzioni di cui al precedente alinea;

Considerato che:

gli indirizzi settoriali per la direzione energia elettrica contenuti nella deliberazione n. 1/05 prevedono che la medesima direzione, tramite la propria unità dedicata alle tematiche in materia di mercato e concorrenza, svolga le necessarie attività istruttorie finalizzate, tra l'altro, a migliorare l'economicità e il funzionamento del sistema elettrico nazionale, anche attraverso «... la definizione di modalità di switching tra i due mercati (libero e vincolato) che minimizzi la sussistenza di sussidi incrociati nell'entrata e/o uscita dai mercati [...] e la definizione di standard contrattuali per la negoziazione di energia elettrica (anche per la gestione del rischio associato alle forniture fisiche) e di codici di condotta per la vendita ai clienti idonei (requisiti per il venditore, sistemi di tutela differenziati per classi di clienti)»;

gli indirizzi di cui al precedente alinea sono stati implementati nel programma operativo della medesima direzione per l'anno corrente presentato ai soggetti interessati nel corso del seminario esplicativo tenutosi in data 14 marzo 2005, prevedendo una specifica attività conoscitiva prodromica all'adozione di interventi regolamentari a conformazione dei servizi di vendita di energia elettrica;

l'istruttoria conoscitiva promossa dall'Autorità e condotta congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, conclusasi con deliberazione n. 19/05, ha riguardato unicamente lo stato dei servizi nel cd mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e nel cd mercato per il servizio di dispacciamento per la centrale rilevanza assunta su tali mercati dall'offerta di energia elettrica; e che, conseguentemente, dagli esiti di tale istruttoria non possono essere tratte conclusioni circa la vendita al dettaglio (cfr §3.2 dell'allegato *A* alla medesima deliberazione);

Considerato che:

preliminare ad ogni valutazione sul livello di concorrenza nella vendita dell'energia elettrica è la definizione delle caratteristiche del conseguente servizio di pubblica utilità erogato ai clienti finali, ivi inclusa la definizione dei mercati rilevanti ai fini di detta valutazione;

il livello di concorrenza nella vendita di energia elettrica deve essere valutato sia con riferimento alle condizioni economiche praticate ai clienti finali che alle condizioni contrattuali poste alla base del rapporto giuridico sottostante tra il cliente finale e l'esercente il servizio di vendita;

Ritenuto opportuno:

limitare le valutazioni di cui al precedente considerato al servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, in quanto ciò risulta essenziale per l'adozione di eventuali interventi volti a promuovere la concorrenza tra esercenti il servizio di vendita e, nel contempo, tutelare gli interessi di utenti e consumatori, essendo la regolazione della vendita di energia elettrica al mercato vincolato già oggetto di specifici provvedimenti dell'Autorità;

avviare un'istruttoria conoscitiva finalizzata a valutare il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti tale servizio;

prevedere che l'istruttoria conoscitiva abbia una durata tale da accompagnare, sino al naturale completamento, il processo di apertura del mercato libero, vale a dire sino al 1° luglio 2007; e che in tale lasso temporale si collochino diversi esiti conoscitivi interinali di tale indagine a supporto delle attività istruttorie di eventuali provvedimenti dell'Autorità in materia; e che detti esiti trovino massima diffusione presso i soggetti interessati;

Delibera:

1. Di avviare un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio.

2. Di conferire mandato al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità per procedere:

a) allo svolgimento delle attività conoscitive con le finalità di cui al precedente punto 1;

b) allo svolgimento, qualora ciò fosse opportuno per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, di analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni;

c) alle convocazioni e all'organizzazione degli incontri con gli operatori ritenuti necessari, fissandone le modalità in relazione alle esigenze di conduzione e sviluppo dell'istruttoria conoscitiva in oggetto;

d) alla formulazione di proposte all'Autorità per gli eventuali interventi di competenza, anche predisponendo i necessari avvii di procedimento per l'implementazione dei citati interventi.

3. Di prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 1 accompagni il processo di apertura del mercato libero sino alla completa estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti finali (1° luglio 2007), fornendo, con cadenza almeno annuale, contributi conoscitivi finalizzati all'istruzione di eventuali interventi dell'Autorità e che tali contributi siano resi pubblici sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4. Di indicare, nell'ambito dell'istruttoria di cui al precedente punto 1 ed in occasione del primo contributo conoscitivo da predisporre entro il mese di ottobre 2005, alcune tematiche da approfondire, relative in particolare a:

a) aspetti riguardanti un'eventuale semplificazione e riassetto delle clausole negoziali e delle regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico da inserire nei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti idonei;

b) caratterizzazione dei soggetti esercenti il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei ed una valutazione dei requisiti minimi circa l'operatività di tali soggetti in relazione alle tipologie di clienti idonei serviti.

5. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

05A07800

DELIBERAZIONE 12 luglio 2005.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 144/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 luglio 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004;

il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 marzo 2005;

decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005);

Viste:

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato);

la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2005, n. 86/05;

la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2005, n. 101/05;

la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2005, n. 133/2005 (di seguito: deliberazione n. 133/05);

Considerato che:

il decreto 22 giugno 2005, prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di modalità di rimborso dei costi non recuperabili;

le tempistiche del rimborso dei costi non recuperabili di cui al precedente alinea rendono transitoriamente disponibili risorse finanziarie inutilizzate nel conto di gestione di cui all'art. 71 del testo integrato, finanziato dalla componente tariffaria A6 (di seguito: conto A6);

con deliberazione n. 133/05 l'elemento VE è stato fissato pari a zero;

Ritenuto opportuno dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico:

per l'erogazione dei rimborsi dei costi non recuperabili, in coerenza con le disposizioni del decreto 22 giugno 2005 e con l'obiettivo di minimizzazione dell'onere dovuto alla maturazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005;

per l'utilizzo temporaneo delle disponibilità del conto A6 a parziale copertura degli oneri gravanti sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 61 del testo integrato;

per l'attivazione delle procedure finalizzate alla chiusura del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato), integrato come segue:

conto A3 è il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3;

conto A6 è il conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A6.

Art. 2.

Rimborso dei costi non recuperabili

2.1. Entro il 30 luglio 2005 la Cassa effettua le erogazioni previste dall'art. 3, comma 1, del decreto 22 giugno 2005, per un importo complessivo pari a 300 milioni di euro, a favore dei soggetti e secondo la ripartizione indicata nella tabella 1 allegata al presente provvedimento.

2.2. Con cadenza trimestrale, a partire dal 30 settembre 2005, e fino al 30 giugno 2006 la Cassa effettua le erogazioni previste dall'art. 3, comma 2, del decreto 22 giugno 2005 a favore dei soggetti e secondo la ripartizione indicata nella tabella 2 allegata al presente prov-

vedimento. Le erogazioni relative al primo e secondo trimestre dell'anno 2006 sono effettuate il primo giorno di ciascuno dei due trimestri.

2.3. Le erogazioni di cui al comma 2.2 sono pari a 80 milioni di euro ciascuna.

2.4. Con successivo provvedimento l'Autorità emanerà le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto 22 giugno 2005 e per le erogazioni successive al 30 giugno 2006.

2.5. Le erogazioni di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2 sono effettuate utilizzando le disponibilità del conto A6.

Art. 3.

Utilizzo transitorio di giacenze del conto A6

3.1. La Cassa, fino al 30 giugno 2006, è autorizzata a trasferire giacenze esistenti presso il conto A6, entro i limiti di cui al comma 3.2, per la copertura degli oneri in capo al conto A3 eccedenti la disponibilità di Cassa del conto medesimo.

3.2. L'utilizzo di giacenze esistenti presso il conto A6 per far fronte a carenze del conto A3 ai sensi di quanto previsto dal comma 3.1, è consentito entro il limite massimo di 300 milioni di euro eccedenti l'esposizione di Cassa alla data dell'8 luglio 2005 del conto A3 nei confronti del conto A6.

Art. 4.

Conto oneri per certificati verdi

4.1. Successivamente alla liquidazione ovvero all'incasso di tutte le partite economiche di pertinenza del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato, e comunque entro il 15 ottobre 2005, la Cassa invia all'Autorità un resoconto della situazione del predetto conto.

4.2. Con successivo provvedimento, l'Autorità adotta le disposizioni necessarie per la chiusura del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato.

Art. 5.

Disposizioni finali

5.1. Il presente provvedimento è notificato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

5.2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 luglio 2005

Il presidente: ORTIS

Tabella 1
Rimborso dei costi non recuperabili di cui al comma 2.1

Società	**Importo da erogare** *mln di euro*	**quota** **%**
Enel GreenPower	3,27	*1,090%*
Enel Produzione Spa	95,51	*31,838%*
Endesa Italia srl (già Eletrogen spa)	32,55	*10,849%*
Edipower spa (già Eurogen spa)	-	*0,000%*
Tirreno Power spa (già Interpower spa)	32,24	*10,746%*
Enel Spa (All.B del D.M. 6 agosto 2004)	106,80	*35,599%*
Enel Spa (All.C del D.M. 6 agosto 2004)	29,63	*9,878%*
Totale	300,00	*100,000%*

Tabella 2
Rimborso dei costi non recuperabili di cui al comma 2.2

Società	**Importo trimestrale da erogare** *mln di euro*	**quota** **%**
Enel GreenPower	0,87	*1,090%*
Enel Produzione Spa	25,47	*31,838%*
Endesa Italia srl (già Eletrogen spa)	8,68	*10,849%*
Edipower spa (già Eurogen spa)	-	*0,000%*
Tirreno Power spa (già Interpower spa)	8,60	*10,746%*
Enel Spa (All.B del D.M. 6 agosto 2004)	28,48	*35,599%*
Enel Spa (All.C del D.M. 6 agosto 2004)	7,90	*9,878%*
Totale	80,00	*100,000%*

05A07801

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 27 luglio 2005.

Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas per edifici civili.

Alla Società di distribuzione di gas negli edifici civili;
Ai costruttori di raccordi a pressare per reti di adduzione di gas per edifici civili;
Agli importatori di raccordi a pressare per reti di adduzione di gas per edifici civili
Agli installatori di reti di adduzione di gas negli edifici civili
All'UNI

In relazione alla realizzazione di reti di adduzione di gas combustibile per usi domestici negli edifici civili si ricorda che la normativa tecnica italiana di riferimento per i raccordi a pressare è costituita dalla norma UNI 11065 mentre la specifica tecnica di installazione UNI TS 11147 (emanata nel febbraio 2005 e valida per tre anni) prevede che tali raccordi si possano installare solo all'esterno degli edifici.

Inoltre le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 consentono di utilizzare anche norme tecniche emesse da organismi di normalizzazione di cui all'Allegato II della direttiva 98/34/CE. In tale contesto è possibile utilizzare la norma belga NBN D 51-003, nella versione del febbraio 2005, anche per installazioni all'interno degli edifici purché venga dimostrato che è possibile raggiungere un livello di sicurezza equivalente.

Per quanto concerne gli impianti di adduzione realizzati prima del mese di febbraio 2005 la loro idoneità è connessa all'effettuazione delle verifiche previste dalla norma UNI 11137-1 relativa a «Linea guida per la verifica e per il ripristino della tenuta degli impianti interni in esercizio». Inoltre al fine di consentire agli utilizzatori di verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza tali impianti dovranno essere sottoposti ogni cinque anni alla verifica suindicata.

Infine, sempre per quanto concerne i raccordi a pressare utilizzati anteriormente al febbraio 2005, appare necessario, tenuto conto dell'azione di vigilanza demandata al Ministero delle attività produttive dalla legge n. 1083/1971 che i produttori italiani o gli importatori di tali prodotti inviino all'Ispettorato tecnico - Uff. F2 di detto Ministero, una dichiarazione di aspettativa di vita prevista della guarnizione utilizzata, dedotta dalle prove effettuate, al fine di poter effettuare un monitoraggio.

Roma, 27 luglio 2005

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività
GOTI

05A07794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164 si ha il pregio di notificare che: «in data 24 giugno 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Davide Vogelsanger, console generale della confederazione Svizzera a Milano».

05A07796

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Terre Tiburtine»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Terre Tiburtine», ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92, presentata dal Comitato promotore oli D.O.P. della provincia di Roma con sede in via Raffaele Piria, 8 a Roma, esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto, del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187, Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione per l'olio a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» è riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde ai requisiti ed alle condizioni indicati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olive

La produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» è ottenuta dalle varietà di olivo dalle seguenti varietà:

Frantoio fino al 30 %;

Leccino fino al 25 %;

Rosciola almeno nella misura del 5 %;

Rotonda di Tivoli almeno nella misura del 5 %.

Per il restante 35 % potranno essere presenti congiuntamente o disgiuntamente varietà di: Montanese, Brocanica, Carboncella, Pendolino, Itrana.

All'atto dell'immissione al consumo la denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» risponde alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:

colore: giallo oro con sfumature verdi;

odore: fruttato;

sapore: fruttato con sensazione di amaro e piccante;

panel test: mediana dei difetti uguale a 0 e mediana del fruttato superiore a 0.

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità %: inferiore o uguale a 0,6;

Indice di perossidi mEq O_2/kg: inferiore o uguale a 14;

Spettrometria UV K_{232}: inferiore o uguale a 2,2;

Spettrometria UV K_{270}: inferiore o uguale a 0,15;

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla normativa UE.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine», comprende i territori dei comuni in provincia di Roma: Casape, Castel Madama, Castel S. Pietro (parte), Ciciliano, Cineto Romano, Licenza, Mandela, Pisoniano, Poli, Roccagiovine, Roma (parte - loc. S. Vittorino), S. Gregorio da Sassola, S. Polo (parte), Sambuci, Tivoli e Vicovaro.

La zona di produzione della denominazione «Terre Tiburtine» è così delimitata: partendo dall'incontro del confine nord del comune di Tivoli con il comune di S. Polo si scende verso sud fino ad incontrare la Strada provinciale S. Polo, la si prende in direzione del centro abitato fino al tornante in prossimità del km 5,00 e si prosegue sulla strada per Valle Ostonito fino a raggiungere il confine del comune di Vicovaro; si procede poi verso nord raggiungendo prima il confine di Roccagiovane e successivamente quello di Licenza. Seguendo il confine di quest'ultimo si scende verso quello di Mandela fino ad arrivare al confine di Cineto Romano da seguire fino al confine sud di Mandela e successivamente a quello di Vicovaro. Si prosegue poi sul confine est di Sambuci e successivamente lungo quello di Ciciliano fino ad arrivare al confine sud di Pisoniano. Si risale per il confine ovest di Pisoniano e si prosegue fino al confine ovest di Poli passando per il confine sud di Ciciliano, quello est di S. Gregorio da Sassola e di Casape. Si segue il confine di Poli fino alla strada comunale del Ciavaccone-Bulliga che passa nel comune di Castel S. Pietro Romano fino a raggiungere il confine sud di Castel S. Pietro in loc. Parmiggiani. A questo punto si prosegue lungo quest'ultimo confine in direzione del confine di Roma da seguire fino a raggiungere la Strada Provinciale Maremmana II che si prende in direzione Nord fino a raggiungere il confine sud di Tivoli al bivio in località di Osteria Capannelle. Da queste punto si prosegue seguendo il confine Ovest di Tivoli fino a raggiungere il confine Nord dello stesso comune.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed, i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la tenuta di registri di produzione e condizionamento, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera di produzione del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

La coltivazione delle olive, nonché l'estrazione, ed il confezionamento dell'olio extravergine di oliva Denominazione di Origine protetta «Terre Tiburtine» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 per evitare che lo scuotimento dovuto al trasporto, gli sbalzi di temperatura nonché l'arieggiamento alterino le caratteristiche tipiche del prodotto e ne compromettano la qualità nonché per garantire il controllo e la tracciabilità. Le condizioni pedoclimatiche e di coltivazione degli oliveti destinati alla produzione di oli a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine», sono quelle tipiche della zona di produzione. I sesti di impianto sono variabili: per ragioni storiche ed anche perchè molti oliveti sono stati piantati in terreni con diversa giacitura. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili «anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi. La difesa fitosanitaria deve essere effettuata secondo le modalità della lotta guidata al fine di ridurre al minimo o di eliminare i residui di antiparassitari sulle olive. La raccolta delle olive deve essere effettuata all'inizio della fase di invaiatura fino al 30 gennaio successivo. La raccolta delle drupe deve essere effettuata manualmente o meccanicamente utilizzando tutti gli accorgimenti onde evitare il contatto delle olive con il terreno. È vietato il ricorso a prodotti di abscissione. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente e quella sulle reti permanenti. Le olive raccolte, devono essere riposte e conservate in contenitori rigidi, traforati, facilmente lavabili, della portata massima di 380 kg. Il trasporto delle olive deve avvenire in modo idoneo ad evitare danni al frutto. Le olive devono essere molite entro 48 ore dalle fine delle operazioni di raccolta. La produzione massima di olive, riferita agli oliveti specializzati ed intensivi, destinata alla produzione degli oli denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» non dovrà superare i 6500 Kg/ha nel caso di oliveti specializzati e comunque per i promiscui la quantità totale di olive prodotte non dovrà essere superiore a 100 Kg a pianta.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

Nella oleificazione delle olive destinate alla produzione di oli di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli esenti da alterazione. Le olive prima di essere avviate alla frangitura dovranno essere sottoposte al lavaggio tramite lavatrice. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti. La gramolatura deve essere effettuata ad una temperatura della pasta di olive non superiore a 34°C e per periodo non superiore a cinquanta minuti. È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso». È vietato altresì il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione. La resa massima delle olive in olio non dovrà essere superiore al 25%.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

Fin da tempi remoti, antichi scrittori latini di cose agrarie, quali Columella, Plinio e Marrone, esaltarono la fertilità dei suoli Tiburtini e la qualità di «*Oleum Tiburtinum*» tanto che l'Imperatore Adriano volle che la sua famosa villa imperiale si adagiasse tra due oliveti delle Terre Tiburtine, ancora presenti nell'area archeologica. In quest'ultimo sito, è inoltre tutt'ora in produzione uno dei più grandi olivi in Italia e forse in Europa: l'Albero Bello, la cui età è stimata in 20 secoli, e la cui ceppaia misura alla base 14 metri di circonferenza. Nella carta topografica della Diocesi e dell'Agri Tiburtini del 1739, presso l'Archivio di Stato di Roma, viene individuata l'area geografica Tiburtina

che comprende tutti i comuni indicati all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. La popolazione tiburtina è particolarmente legata alla produzione oleicola in termini sia economici che di tradizione. L'areale di produzione è ideale per la produzione di oli particolarmente apprezzati e viene realizzata nella fascia altimetrica compresa tra i 90 e i 500 mt slm in un ambiente pedoclimatico caratterizzato da un suolo di origine prevalentemente prevulcanico roccioso, ciottoloso e ricco di scheletro e da un clima asciutto d'estate e mite d'inverno con precipitazioni medie annue di circa 1100 mm. Inoltre la presenza delle cultivar tipiche della zona hanno reso la produzione oleicola di particolare qualità.

Art. 8.

Controlli

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992.

Art. 9.

Confezionamento, etichettatura e logotipo

Alla denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» è vietata qualsiasi altra menzione aggiuntiva. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione. È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non siano tali da trarre in inganno il consumatore e siano riportate in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene, descritta la denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine». È obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui si è ottenuto l'olio. L'olio «extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Terre Tiburtine» deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro, banda stagnata o ceramica di capacità non superiore a 5 litri. Sono ammesse confezioni in bustine monodose di laminato metallico di alluminio ed idonei materiali sintetici consentiti dalla legge, della capacità di 10 ml, recanti le disposizioni previste dalla normativa vigente più una numerazione progressiva attribuita all'organismo di controllo. Sui recipienti e sulle bottiglie deve essere riportata la menzione «Terre Tiburtine» la dicitura «DOP» oppure «Denominazione di origine protetta», il logo, ed inoltre la dicitura «Olio confezionato dal produttore all'origine ovvero «olio confezionato nella zona di produzione». Il logo della denominazione «Terre Tiburtine» è costituito dalla sagoma stilizzata dell'Acquedotto Romano della Valle dell'Aniene in particolare è stato raffigurato il Ponte del Lupo. I colori utilizzati sono i seguenti:

Azzuro 00 99FF(C 70%, M 34%, Y 0%, K 0%);

Frontale acquedotto colore Da8662 (C 15%, M 55%, Y 0%, K 1%);

Interni acquedotto colore A3544E (C 28%, M 74%, Y 65%, K 15%);

Porzione mediana a sinistra dello sfondo colore B6CEAA (C 30 %, M 8%, Y 39%, K 0%);

La scritta Terre Tiburtine colore giallo FFCC00 (C 1%, M 19%, Y 100%, K 0%); per quanto riguarda il carattere si deve utilizzare il BRUSH ART.».

Parte mediana dello sfondo colore 66CC33 (C 61%, M 0 %, Y 100 %, K 0%);

Parte inferiore dello sfondo colore B5CC33 (C 34 %, M 4 % Y 100 %, K 0%);
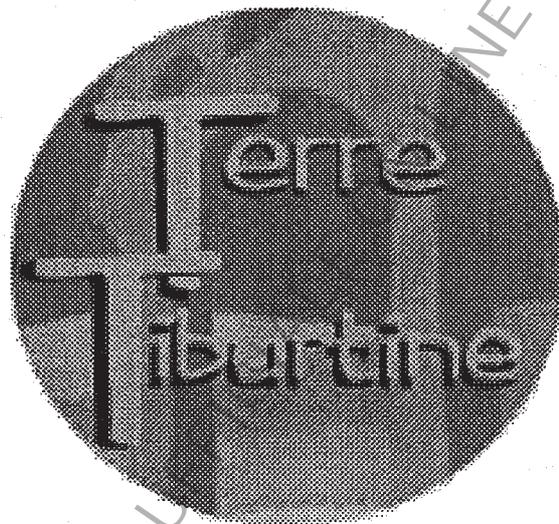
Gli elementi sopra descritti non potranno essere separati o utilizzati parzialmente. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. Quanto non previsto espressamente nel presente articolo deve essere conforme alla normativa vigente.

05A07685

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colline Ennesi»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colline Ennesi», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal Comitato promotore per il riconoscimento della D.O.P. dell'olio extravergine di oliva «Colline Ennesi» con sede a Enna, presso la provincia regionale di Enna - IV settore programmazione e sviluppo economico, piazza Vittorio Emanuele, 4 - 94100 Enna, esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali i Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione per l'olio a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti riportati nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

V a r i e t à

La denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» è riservata all'olio extra vergine di oliva ottenuto in oliveti composti dalle seguenti varietà: per il 70% da «Moresca», «Nocellara Etnea», «Biancolilla», e, per la rimanente parte e per un massimo del 30%, da altre minori tra cui «Giarraffa», «Tonda Iblea», «Ogliarola».

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» deve rispondere alle seguenti caratteristiche.

Caratteristiche chimico-fisiche:

acidità massima totale: minore o uguale a 0,5%;

indice di perossidi: minore o uguale a 12 meq O_2/kg;

fenoli totali espressi in mg/kg di acido gallico secondo il metodo di analisi spettrofotometrico per la rilevazione colorimetrica con il reagente Folin Ciocalteau: maggiore o uguale a 150 mg/kg;

indici spettrofotometrici: K232 minore o uguale a 2,10; K270 minore o uguale a 0,20; DeltaK minore o uguale a 0,01;

acido oleico: maggiore o uguale a 65%;

acido linoleico: minore o uguale a 12%;

acido linolenico: minore o uguale a 0,8%;

rapporto acidi grassi insaturi/saturi: maggiore o uguale a 4,5.

Valutazioni organolettiche:

colore: dal verde al giallo oro;

odore: di fruttato medio o intenso con eventuale leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato equilibrato con sensazione di piccante ed amaro ed eventuale di carciofo, e/o sedano, e/o pomodoro;

panel test: mediana dei difetti (Md): uguale a 0; mediana del fruttato (Mf): maggiore o uguale a 3.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alle normative U.E. per l'olio extra vergine di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extra vergine di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nella provincia di Enna: Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa. Per il comune di Centuripe si esclude quella parte di territorio comunale, compresa in altra D.O.P., delimitata a sud e ad ovest dalla linea ferrata, a nord dalla strada s.s. «catanese» 121 e ad est dal confine della provincia di Catania.

Art. 4.

O r i g i n e

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli appezzamenti sui quali è coltivato l'olivo, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la tenuta di registri di produzione e condizionamento, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli impianti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere tali da rispecchiare le caratteristiche della zona e comunque atte a conferire alle olive ed all'olio che ne deriva i caratteri qualitativi specifici e di tipicità, specificati all'art. 2.

Sono pertanto da ritenere idonei gli oliveti compresi nella fascia altimetrica tra 100 s.l.m. e 900 s.l.m. ricadenti nell'areale di produzione di valli interne e colline della provincia i cui terreni sono di medio-impasto, con presenza di scheletro, limo-sabbiosi e sabbioso-argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura variano in relazione all'età dell'oliveto. Negli impianti tradizionali i sesti oscillano da metri 8×8 a metri 12×12, con sesti più ampi in oliveti promiscui e sono spesso irregolari; negli impianti moderni il sesto di impianto è fino a metri 7×7 con le cultivar tradizionali. Negli impianti tradizionali le forme ricorrenti sono il vaso libero ed il globo; in quelli moderni prevalgono forme monocauli (vaso, monocono, monocaule libero e globo). Comunque tecnica di potatura e forma di allevamento devono essere tali da consentire l'ottenimento di frutti di qualità.

La tecnica di coltivazione degli oliveti destinata alla produzione dei olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 comprende pratiche di concimazione organica e/o di sintesi. Per la gestione del suolo è ammesso l'inerbimento temporaneo o permanente. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La difesa degli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite da i programmi di lotta guidata emanati dalla regione Siciliana; è ammessa la produzione con metodo biologico.

La raccolta delle olive negli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata tra il primo di ottobre e il quindici di dicembre corrispondente alle fasi di maturazione che vanno dall'inizio dell'invaiatura alla pigmentazione superficiale del frutto. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori; in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato altresì l'uso di cascolanti.

Il trasporto e la conservazione delle olive deve avvenire utilizzando contenitori rigidi ed aerati.

La produzione massima delle olive negli oliveti destinati alla produzione di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 non può superare kg 10000/ha; la resa massima di olio non può superare il 22% espressa in peso per kg di olive.

Art. 6.

Modalità di oleificazione

La molitura delle olive e l'imbottigliamento dell'olio devono avvenire nel territorio delimitato all'art. 3. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre 48 ore dalla raccolta. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a garantire oli privi di alterazioni per ottenere un prodotto che rispecchi le caratteristiche peculiari delle drupe di origine; a tal fine sono ammessi solo impianti in continuo a due o tre fasi in cui la temperatura della pasta di olive non superi i 27C° durante la fase di gramolazione che deve avere una durata massima di 45 minuti primi; è vietata la pratica del «ripasso» ed è altresì vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione.

L'immagazzinamento dell'olio prodotto deve avvenire in contenitori compatibili con tale alimento, come l'acciaio inox o il vetro esente da piombo, tali contenitori devono risultare perfettamente lavabili, atti alla separazione dei depositi naturali (morchie) dalla

massa dell'olio. La conservazione va effettuata al riparo della luce in ambienti chiusi per evitare sia il riscaldamento che il congelamento dell'olio.

È consentito l'ottenimento dell'olio extra vergine «Colline Ennesi» con metodo biologico.

Art. 7.

Legame con l'ambiente

La coltivazione dell'ulivo e di conseguenza la produzione dell'olio tipico dell'ennese, possedendo questo singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, non si configura solo per l'importanza data da una significativa produzione locale, ma anche, nella tradizione antica, come albero di culto al quale tutti i siciliot dovevano portare somma venerazione così come dimostrato da una ampia e ricca documentazione storica. Questa testimonia una antica presenza della coltivazione dell'ulivo nel territorio provinciale ennese unitamente ad una profonda tradizione degli usi e delle consuetudini ancora vive nel contadino, legati non solo alla produzione di olio ma anche alle sue utilizzazioni. Le cultivar che si sono specializzate nel territorio rispondono all'esigenza tramandata dai greci di un frutto dedicato alla mensa, l'oliva, ed un prodotto, l'olio, che come unguento era legato ai riti propiziatori: da questo, l'affermarsi di cultiva a duplice attitudine.

Qualità e tipicità dell'olio nella provincia di Enna risultano in diretto collegamento. Studi sul germoplasma confermano l'esistenza di una caratterizzazione genetica ennese di *Olea Europaea* e l'analisi chimico fisica dell'olio in relazione al germoplasma oggetto di studio ha evidenziato che le caratteristiche specifiche dell'olio ennese hanno comunque una forte correlazione con la matrice genetica. La combinazione tra cultivar presenti nel territorio di antico insediamento, così come è emerso dall'indagine sul germoplasma, condizioni pedoclimatiche e particolarmente del clima mite mediterraneo che caratterizza questo territorio prevalentemente di media ed alta collina, collocato in area interna priva di diretta influenza del mare, sta alla base della qualità elevata e della tipicità del prodotto i cui specifici parametri chimici hanno come conseguenza la notevole stabilità dell'olio nel tempo a vantaggio del carattere decisamente fruttato che permane a lungo. I terreni sono particolarmente vocati alle coltivazioni arboree ed in particolare per olivo e mandorlo.

Art. 8.

Controlli

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 9.

Designazione e presentazione dell'olio

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o possano risultare ingannevoli per il consumatore.

È consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale. È consentito altresì il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole situate nell'area di produzione, a condizione che il prodotto sia stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte da oliveti dell'azienda o nell'associazione di aziende e il confezionamento sia avvenuto nelle medesime.

Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata all'art. 3.

L'olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore ai litri 5 in vetro (scuro o chiaro cartonato) o in banda stagnata.

Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta, tale cioè da essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Il logo identificato della denominazione di origene protetta di cui all'art. 1 ha forma ellissoidale nella parte superiore, con innesto semirettangolare nella parte inferiore. La traccia esterna è di colore rosso (pantone 185c) con tratto di 15 punti in una dimensione di progettazione di mm 193×170; l'interno presenta un fondo bianco sul quale si staglia una grafica verde che rappresenta un ramo di olivo con lo stelo (pantone cool gray 9c), composto da n. 2 frutti (pantone 576c) e n. 5 foglie (pantone 5757c). All'interno sono presenti le seguenti diciture:

nella parte alta, all'interno della cornice: OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA (pantone 5777c) con carattere Copperlate Bold; nella zona centrale, in basso: COLLINE ENNESI (pantone 5777c) con carattere Copperlate Bold; nella parte in basso: D.O.P. (pantone5757c) con carattere Arial rounded bold.

05A07681

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal comitato promotore della D.O.P. «Colli Nisseni» con sede a Caltanissetta, in via Rochester s.n., esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'mposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER L'OLIO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLI NISSENI».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Colli Nisseni», è riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e dal reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 2.

Cultivar e caratteristiche al consumo

Le varietà che concorrono alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a D.O.P. «Colli Nisseni», in ambito aziendale, sono le seguenti: Tonda Iblea, Moresca, Nocellara del Belice, nella misura non inferire al 70%.

Altre varietà che possono concorrere in misura non superiore al 30% sono: Carolea, Giarraffa, Nocellara Etnea, Nocellara Messinese, Biancolilla, Coratina.

L'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Colli Nisseni», all'atto della richiesta della certificazione, deve rispondere alle seguenti caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:

colore: da verde a giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: fruttato di oliva di intensità medio con eventuale sentori di erba fresca e di pomodoro;

sapore: fruttato medio;

sensazione di amaro con intensità leggero;

sensazione di piccante con intensità medio;

acidità massima totale: $\leq$ 0.5% (espressa in % di acido oleico);

numero di perossidi: $\leq$ 8 meq. O2/kg;

acido oleico: $\geq$ 70%;

polifenoli: $\geq$ 150 ppm;

punteggio al panel test: $\geq$ 6,5;

mediana del fruttato: > 0;

mediana dei difetti: $= 0$.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi all'attuale normativa U.E. per l'olio extra vergine di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione, di molitura delle olive e di imbottigliamento dell'olio a D.O.P. «Colli Nisseni» si estende in tutto il territorio amministrativo dei 22 comuni della provincia di Caltanissetta: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga Pratameno, Villalba, con esclusione della fascia litoranea a sud della provincia delimitata come segue: dall'intersezione del Torrente Cantigaglione, confine amministrativo tra le province di Agrigento e Caltanissetta (più specificatamente tra i territori comunali di Licata e di Butera) e la linea ferroviaria Licata-Butera-Gela, segue la strada ferrata attraversa la stazione di Falconara quindi contrada Tenutella e contrada La Carruba ed arriva alla stazione di Butera. Da qui segue con la strada provinciale n. 9 fino all'incrocio con la strada provinciale n. 83 quindi svolta a destra e prosegue lungo la strada provinciale n. 83 che attraversa, in prossimità di contrada Cappellania, l'incrocio con la strada provinciale n. 8 ed in prossimità di contrada Buccarinello l'incrocio con la strada provinciale n. 81, fino a giungere l'incrocio con la strada statale n. 117-bis. Svolta a sinistra lungo la strada statale n. 117-bis fino all'incrocio di Ponte Olivo, dal quale svoltando a sinistra prosegue lungo la strada statale n. 190 delle Zolfare, direzione Caltanissetta, fino all'intersezione con il Torrente Lavinaro Tredenari, ossia il confine amministrativo tra i territori comunali di Butera e Gela. Da qui prosegue lungo il confine amministrativo tra i territori comunali di Mazzarino e Gela, attraversa in prossimità di Piano di Sparacogna la strada provinciale n. 96 ed in prossimità contrada Camera Armatella la strada statale n. 117 bis. Prosegue per un breve tratto lungo la strada statale n. 188 (sempre confine amministrativo tra i territori comunali di Mazzarino e Gela) e prima di giungere all'incrocio con la strada provinciale n. 12 segue il confine amministrativo tra i territori comunali di Niscemi e Gela, attraversa contrada Navetta, contrada S. Gregorio, contrada Fegotto, interseca la strada provinciale n. 10 in prossimità di contrada Conca d'Oro e giunge quindi sulla strada provinciale n. 82. Da qui segue la strada provinciale n. 82, direzione Gela, fino all'incrocio con la strada provinciale n. 35 in prossimità di contrada Sabuci, quindi svolta a sinistra e prosegue lungo la strada provinciale n. 35, attraversa Serra Galera, Piano Leggio fino all'incrocio con la strada provinciale n. 11. Svolta a destra lungo la strada provinciale n. 11 fino all'incrocio con la strada statale n. 115, svolta a sinistra e segue la strada statale n. 115, direzione Ragusa, attraversa la contrada Monacella, il Passo delle Pantanelle, l'incrocio con la strada provinciale n. 31 fino ad intersecare, in prossimità di contrada Marotta, il torrente Ficuzza ossia il confine amministrativo tra i territori provinciali di Caltanissetta e Ragusa.

Art. 4.

Origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori dei frantoiani e dei confezionatori, nonché la tenuta di registri di produzione e condizionamento, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con la denominazione di origine protetta «Colli Nisseni».

Art. 5.

Caratteristiche di coltivazione e metodo di ottenimento

Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni» D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli le caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi, mentre per la difesa fitosanitaria si applicano i disciplinari di lotta integrata emanati dalla Regione Siciliana. Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose è consentita l'irrigazione di soccorso.

La raccolta delle olive deve essere effettuata dal momento dell'invaiatura e non deve superare il limite temporale del 31 dicembre. La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sui terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'impiego di cascolanti. La produzione massima di olive conseguibile da un oliveto è di 80 quintali per ettaro. Il trasporto e la conservazine delle olive deve avvenire in modo idoneo ed evitare danni al frutto, utilizzando conte-

nitori a pareti rigide e fessurate al fine di favorirne l'areazione e garantirne la qualità. Le olive devono essere molite entro un massimo di 48 ore dalla raccolta.

L'oleificazione delle olive destinate alla produzione di olio D.O.P. «Colli Nisseni» dovrà essere effettuata esclusivamente con i sistemi di estrazione meccanica, atti a mantenere la qualità originaria e le caratteristiche peculiari delle drupe di origine.

La trasformazione delle olive avviene sia con il sistema della pressione a ciclo di lavorazione discontinuo che con il sistema della centrifugazione a ciclo di lavorazione continuo. Entrambi i sistemi prevedono obbligatoriamente la defogliazione ed il lavaggio della drupe.

Nel sistema della pressione, l'operazione di frangitura delle olive varia da 15 a 30 minuti in funzione del tipo di macina e delle caratteristiche delle olive. La gramolatura avviene attraverso l'impiego di gramolatici in acciaio inox e non deve superare i 15 minuti. Nel sistema della centrifugazione a ciclo continuo, l'operazione di gramolatura eseguita in gramole di acciaio inox deve durare per almeno 30 minuti e non oltre 45 minuti. In entrambi i sistemi, la temperatura di esercizio della pasta di olive non deve superare i 27 ºC. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. La resa massima ammissibile in olio è fissata fino al 22% del peso di olive. Sono vietati ogni altra estrazione meccanica, il metodo del ripasso, nonché l'uso di prodotti ad azione chimica o biochimica durante le operazioni di trasformazione. Dopo l'estrazione, l'olio viene conservato in recipienti per alimenti di acciaio inox, con chiusura ermetica, preferibilmente con fondo conico ed apposita apertura inferiore che consente la separazione e lo scarico dei depositi naturali (morchie) dalla massa d'olio. È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Colli Nisseni» D.O.P. con metodo biologico.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La tipicità dell'olio extravergine di oliva «Colli Nisseni» D.O.P. ci giunge dalla specifica piattaforma varietale, dai fattori naturali dell'areale di produzione quali il microclima, il terreno e le cultivar, nonché dalle particolari tecniche di coltivazione e di produzione tramandate nei secoli dagli olivicoltori nisseni. L'insieme di tali fattori concorre a differenziarlo nelle sue caratteristiche chimiche ed organolettiche, da qualsiasi altro olio extravergine d'oliva, rendendolo quindi unico e pertanto meritevole di valorizzazione e tutela.

Il territorio della provincia risulta naturalmente delimitato nella parte meridionale dal golfo di Gela, e nella parte settentrionale dai dolci rilievi che determinano un piacevole e graduale paesaggio collinare. L'olivo, felicemente intrappolato dal mare e dalle colline nissene, vegeta ottimamente in un comprensorio altimetricamente esteso all'incirca tra i 150 ai 700 m s.l.m. Il clima della zona è tipico dell'area mediterranea, caratterizzato da inverni miti e piovosi e da estati calde ed aride. La caratteristica comune di molti terreni dei «Colli Nisseni», fortemente acclivi, ricchi di scheletro e poveri di strato superficiale coltivabile è propria quella di prestarsi poco all'utilizzazione con colture più esigenti. Per le suddette ragioni l'olivo è fortemente diffuso, rientrando, fin dai secoli più remoti nell'economia della zona, continuando ancor oggi ad essere di primaria importanza sia per l'alimentazione che per l'utilizzo come fonte energetica, o come materia prima per l'artigianato, In questo contesto ambientale ed umano si sono radicate tradizionali tecniche di sfruttamento della pianta d'olivo, idonee a esaltare le pregiate caratteristiche dell'olio prodotto, che denota una sua spiccata tipicità.

Art. 7.

Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Colli Nisseni» sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «superiore». È, consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato-laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione ed il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro o in banda stagnata. È obbligatorio l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto. È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

L'etichetta dovrà riportare il logo della Denominazione di Origine Protetta come di seguito descritto: la scritta D.O.P. situata in posizione centrale risulta circondata superiormente dalla dicitura Olio Extravergine d'Oliva disposta a forma di semiellisse e delimitata inferiormente dalla dicitura COLLI NISSENI disposta orizzontalmente; l'intera disposizione delle scritte risulta delimitata da una bordatura costituita da una linea semplice di colore verde definito dal Pantone 357 cv; la dicitura Olio Extravergine d'Oliva è definita dal carattere Book Antiqua grassetto di colore verde identificabile con Pantone 357 cv mentre la dicitura COLLI NISSENI è definita dal carattere Georgia grassetto di colore rosso identificabile da Pantone 485 cv; le lettere D e P puntate della scritta D.O.P. risultano disposte più in basso rispettivamente a sinistra e a destra della lettera O puntata, rappresentante il segno grafico centrale dell'intero logo; la lettera O definita dal carattere in rilievo Arial Narrow corsivo con riempimento di colore verde (con sfumatura da sinistra a destra Pantone da 3435 cv a 340 cv), rappresentante idealmente un'oliva verde è munita nella parte superiore di un peduncolo di colore verde (Pantone 557 cv) disposto in alto verso destra e due foglie (rappresentanti idealmente l'andamento collinare dell'areale di produzione) disposte orizzontalmente una a sinistra con dimensioni maggiori ed una a destra di dimensioni inferiori, entrambe di colore verde (con sfumatura dal peduncolo verso l'apice Pantone da 576 cv a 356 cv) munite di una nervatura centrale di colore verde (Pantone 557 cv); le lettere D e P ed i tre punti definiti con carattere Forte in rilievo stile normale sono di colore verde con Pantone 357 cv. Tutti i colori descritti sono identificabili da mazzetta Matching System.

05A07682

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Seggiano»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'Olio extravergine di oliva «Seggiano», ai sensi del regolamento CEE 2081/92, presentata dal consorzio Seggiano DOP con sede presso la Comunità Montana Amiata Grossetano, loc. Colonia ad Arcidosso (Grosseto) esprime parere favorevole alla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/94 ai competenti organi comunitari.

Proposta di disciplinare di produzione per l'Olio a denominazione di origine protetta «Seggiano».

Art. 1.

Nome del prodotto

La denominazione di origine protetta «Seggiano» è riservata all'Olio extra vergine di oliva rispondente ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano D.O.P, deve essere ottenuto esclusivamente da oliveti costituiti per almeno l'85% da piante appartenenti alla cultivar: «Olivastra di Seggiano» e un massimo del 15% da piante di altre varietà.

Caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche:

acidità massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;

acidità massima totale: espressa in acido oleico, in peso, non eccedente lo 0,50%;

perossidi: valore massimo 12;

K232: max 2.20;

K270: max 0.20;

polifenoli totali: superiore a 200 ppm;

tocoferoli totali: uguale o superiore a 100 ppm;

colore: dal verde con toni gialli al dorato;

odore: fruttato fresco, pulito, netto di oliva, con note erbacee di carciofo, e aromi secondari di frutta bianca;

sapore: pulito, netto, con note erbacee che ripercorrono i toni olfattivi, carica amara e piccante in buona armonia;

mediana dei difetti uguale a 0;

mediana del fruttato superiore a 2.

Altri parametri non espressamente citati nel presente disciplinare devono essere conformi alla normativa U.E. per gli oli extra vergini di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate all'ottenimento dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P si estende nei seguenti comuni della provincia di Grosseto: Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e parte del comune di Castell'Azzara.

La zona del comune di Castell'Azzara inclusa nell'areale di produzione dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P è quella delimitata a nord dal confine con il comune di Santa Fiora che dal Fiume Fiora risale fino ad incontrare la strada provinciale n. 4. Da questo punto segue in direzione sud la strada provinciale n. 4 fino a che quest'ultima non incontra, in località «Bivio dei Terni», la strada provinciale n. 34. Da qui, sempre verso sud, percorre la strada provinciale n. 34 oltrepassando l'abitato di Selvena fino a che non incontra il Fosso Canala. Da questo punto, in direzione ovest, segue il Fosso Canala fino alla confluenza di questo con il fiume Fiora, che costituisce anche il confine con il comune di Semproniano, da qui riprende verso nord fino al punto di partenza confine con il comune di Santa Fiora.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata ed i prodotti in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli oliveti, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la tenuta di registri di produzione e condizionamento, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera di produzione del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodi di coltivazione ed ottenimento

Le condizioni di coltivazione, quali i sesti, le forme di allevamento e le tecniche di potatura degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio extravergine di oliva «Seggiano» D.O.P., devono essere quelle specifiche e tradizionalmente in uso nella zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive ed agli oli gli standard qualitativi di cui all'art. 2. Per la gestione del suolo, si eseguono delle lavorazioni meccaniche superficiali che risultano utili anche per il controllo delle erbe infestanti. È consentita la pratica dell'inerbimento. Nella concimazione è ammesso l'utilizzo di fertilizzanti organici e/o di sintesi.

Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate particolarmente siccitose e dove è possibile, è ammessa l'irrigazione di soccorso. La difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove è necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvate dalla Regione Toscana.

La raccolta delle olive per la produzione dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. dovrà avere inizio a partire dall'invaiatura fin o al 15 gennaio.

La raccolta deve essere effettuata a mano oppure con l'impiego di macchine, a condizione che durante l'operazione sia evitata la permanenza delle drupe sul terreno. In ogni caso devono essere utilizzate le reti, mentre è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti.

La produzione di olive non potrà essere superiore a kg 100 per pianta.

Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette o altri contenitori rigidi. Per il trasporto delle olive è vietato l'uso di sacchi o balle.

L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire all'aperto, o in locali freschi e arieggiati per evitare fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione.

La trasformazione delle olive deve avvenire entro le 48 ore successive alla raccolta.

Le operazioni di oleificazione devono essere precedute da defoliazione e lavaggio delle olive.

Per l'estrazione dell'Olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino le caratteristiche peculiari originarie dei frutti.

È vietato il metodo di trasformazione noto col nome di «ripasso», è, inoltre, vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) nell'ambito del processo di estrazione. Durante tale fase è altresì vietato l'uso del «talco». La resa in Olio non può essere superiore al 30% in peso delle olive.

L'Olio, prima del confezionamento, deve essere conservato in recipienti in acciaio inox posti in locali freschi destinati alla conservazione ottimale del prodotto, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche, tipiche del prodotto.

È consentito l'ottenimento dell'Olio extravergine «Seggiano» D.O.P. con metodo biologico.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Già verso la fine dell'ottocento la coltura dell'olivo, nonostante la fragilità economica del settore dovuta anche alle sfavorevoli condizioni climatiche, si era orientata verso forme intensive e specializzate che insieme alla coltivazione della vite avevano già contribuito a caratterizzare l'attuale paesaggio rurale dell'Amiata Grossetano.

La specificità del prodotto deriva sia dalle peculiarità del territorio sia, soprattutto, dalla varietà, che non ha altrove una così intensa diffusione.

Il rapporto biunivoco e inscindibile fra il territorio e la cultivar «Olivastra Seggianese» è la prova del forte legame sia con l'ambiente che con la popolazione, tanto che lo stesso nome fa riferimento alla località di origine. La pianta ha caratteristiche peculiari, è infatti capace di assumere un grande sviluppo; a parità di età e di condizioni ambientali la sua statura è doppia rispetto a quella delle altre cultivar (frantoio e moraiolo).

La cultivar è nata in questo territorio e solo qui si è diffusa, tanto è vero che tale varietà è presente soltanto nel versante occidentale del Monte Amiata. L'influenza diretta del clima freddo di tale montagna, nonché la relativa vicinanza degli oliveti a queste altitudini elevate, sono stati la causa principale che ha determinato l'affermarsi e il consolidarsi nel territorio di una unica cultivar di olivo, la sola capace di resistere alle forti gelate ed alle intensissime nevicate, invernali e primaverili.

D'altra parte la cultivar si identifica, in queste zone, con l'olivo stesso; infatti fino al primo dopoguerra era «l'unica» cultivar allevata, ed attualmente è quella più coltivata.

Le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche che rendono peculiare l'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sono fortemente legate al connubio cultivar - territorio, per cui altri oli, prodotti nello stesso territorio, ma ottenuti con olive provenienti da altre cultivar, presentano caratteristiche inequivocabilmente diverse.

Assai tipiche e costanti sono inoltre alcune peculiarità dell'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P che, esaltano le sue proprietà nutrizionali ancor più delle di quelle organolettiche, in particolare, il suo grande patrimonio antiossidante cioè i cosiddetti composti minori, pari al 2 per cento circa della composizione. L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. può vantare un bagaglio di polifenoli di tutto rispetto.

Art. 7.

Controlli

L'Olio extra vergine di oliva «Seggiano» D.O.P. sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92.

Art. 8.

Etichettatura e logotipo

Gli oli che si fregiano del riconoscimento «Seggiano» D.O.P., devono essere confezionati all'interno del territorio di produzione definito dal presente disciplinare.

L'Olio extravergine di cui all'art. 1, deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri cinque in vetro o banda stagnata.

Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione vigente. Oltre a quelle previste, in etichetta devono comparire le seguenti indicazioni:

1) Olio Extra Vergine di Oliva;

2) Seggiano;

3) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;

4) logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo può essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla confezione;

5) il logo della D.O.P. «Seggiano» come di seguito descritto: tale logo è costituito da un'oliva, stilizzata inscritta in un arco cerchio a sua volta inscritto in altro arco di cerchio concentrico, la cui porzione aperta (dal 270º ai 360º circa) è completata dal testo Seggiano D.O.P. L'oliva centrale ha un'inclinazione di circa 30º in senso orario ed è tagliata in basso a sinistra da una "S" stilizzata che descrive una sorta di goccia nella porzione minore dell'oliva. Il gambo dell'oliva interseca entrambi i cerchi concentrici; dall'intersezione tra il gambo e il cerchio interno parte una foglia stilizzata che segue fino ai 90º in senso orario il profilo dello stesso cerchio interno. I colori per la stampa sono:

nero su bianco;

bianco su nero (o altro fondo scuro);

su bianco: cerchi e testo neri foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;

su nero: cerchi e testo bianchi, foglia e corpo alto oliva in Pantone 370, goccia in Pantone 383;

6) eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o informazioni nutrizionali. Alla denominazione di cui,all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore e genuino. È vietato l'uso di qualsiasi altro riferimento geografico. È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente. È consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a località veritiere di produzione delle olive. È consentita l'indicazione dello stabilimento dove è avvenuta l'oleificazione o l'imbottigliamento. La denominazione deve apparire in caratteri chiari, indelebili con colore in forte contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle altre indicazioni che compaiono in etichetta. È obbligatorio riportare sulla confezione l'annata di produzione delle olive da cui l'Olio è ottenuto. È consentita la menzione che fa riferimento all'Olio ottenuto con metodo biologico.

05A07683

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 luglio 2005

Dollaro USA	1,2100
Yen giapponese	136,00
Lira cipriota	0,5738
Corona ceca	30,186
Corona danese	7,4610
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,69070
Fiorino ungherese	247,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0893
Corona svedese	9,4000
Tallero sloveno	239,51
Corona slovacca	39,100
Franco svizzero	1,5625
Corona islandese	77,82
Corona norvegese	7,8985
Lev bulgaro	1,9560
Kuna croata	7,3028
Nuovo Leu romeno	3,5191
Rublo russo	34,6830
Nuova lira turca	1,6172
Dollaro australiano	1,5976
Dollaro canadese	1,4940
Yuan cinese	9,8107
Dollaro di Hong Kong	9,4081
Rupia indonesiana	11893,09
Won sudcoreano	1243,88
Ringgit malese	4,5389
Dollaro neozelandese	1,7762
Peso filippino	67,899
Dollaro di Singapore	2,0151
Baht tailandese	50,600
Rand sudafricano	8,0224

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro.

05A07886

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Comunicato relativo a marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, non hanno provveduto, nei termini di cui al quarto comma dell'art. 7 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 al rinnovo della concessione del marchio di identificazione:

Argenterie del Canavese S.r.l.	Loranzè, via Provinciale, 33	197 TO
Giacoppo Giovanni	Torino, via Beinasco, 8	331 TO
CA.VI. di Ciaudano Vincenzo e C.	Chieri, via Palazzo di Città, 1	448 TO
Boyer Stefano di Pancheri Stefano	Torino, via Bidone, 5	456 TO
Prunas Davide	Moncalieri, via San Martino, 32/A	506 TO
La Bottega Orafa di Spina Damiano	Torino, via Gioberti, 72	515 TO
Arcangelo Gioielli di Arcangelo Emanuele	Torino, via Barbaresco, 18/28	525 TO
Artisti di Biagini Umberto	Torino, via Gioberti, 72	531 TO
L'Alchimista di Malloggi Ivano	Torino, via Sant'Antonio da Padova, 11	537 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopradistinti marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

05A07761

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formulazione delle tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all'area della dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale ed amministrativo del servizio sanitario nazionale.

In data 21 luglio 2005, alle ore 11 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN:

nella persona del Presidente, avv. Guido Fantoni: (Firmato)

e, per i rappresentanti sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL FP Sanità (Firmato)	CGIL (Firmato)
CISL Fps-COSIADI (Firmato)	CISL (Firmato)
UIL Fpl (Firmato)	UIL (Firmato)
CIDA/SIDIRSS (Firmato)	CIDA (Firmato)
SINAFO (Firmato)	CONFEDIR (Non firmato)
AUPI (Firmato)	
CONFEDIR Sanità (Non firmato)	
SNABI SDS (Firmato)	

Al termine è stato sottoscritto, tranne che dalla CONFEDIR, il Contratto collettivo nazionale di lavoro nel testo che si allega, con le modifiche apportate all'art. 3, comma 4, a seguito del verbale del 13 gennaio 2005:

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A QUELLO APPARTENENTE ALL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI, TECNICO-PROFESSIONALE ED AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dirigente delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) non rientrante nell'area medico-veterinaria, proveniente da comparti o settori diversi da quello del S.S.N. confluiti nella ARPA sulla base delle disposizioni regionali di loro istituzione, al fine di consentirne il relativo inquadramento negli organici delle Agenzie stesse, nonché al personale dirigenziale già appartenente al comparto del S.S.N. secondo quanto specificato all'art. 4.

2. Le tabelle di equiparazione del personale di cui al comma 1 con quelle del personale incluso nell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. sono definite con il presente contratto ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

Art. 2.

Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione

1. Le tabelle di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in base ai criteri stabiliti dall'art. 63 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, facendo riferimento a:

a) contratti collettivi applicati ai dirigenti transitati da altre aree del pubblico impiego o settori privati, attualmente in servizio;

b) qualifica e profilo di provenienza dei dirigenti.

Art. 3.

Struttura della retribuzione

1. Per effetto delle tabelle di equiparazione, al personale dirigente confluito nelle ARPA, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale ed accessorio di cui all'art. 35, lettere *a)* e *b)* dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 8 giugno 2000, I e II biennio economico;

Il trattamento economico del personale confluito è formato dalle seguenti voci nell'ammontare determinato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro citati al comma 1 alla data di decorrenza dell'inquadramento:

a) stipendio tabellare iniziale (articoli 36 e 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (giugno 2000, I biennio, e dall'art. 2 del II biennio);

b) indennità integrativa speciale (art. 38 del Contratto nazionale di lavoro 8 giugno 2000, I biennio);

c) retribuzione individuale di anzianità eventualmente acquisita;

d) retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile, prevista dalla tabella I allegata al Contratto collettivo nazionale di lavoro 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, come modificata dagli articoli 3 e 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico per i dirigenti con più o meno di cinque anni di anzianità al 1º febbraio 2001. Ad essa si aggiunge l'eventuale ulteriore importo di parte variabile riconosciuto presso ciascuna ARPA in relazione alla graduazione delle funzioni ed all'incarico ricoperto;

e) per i dirigenti sanitari, indennità di esclusività di cui all'art. 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, II biennio 2000-2001, con decorrenza 1º gennaio 2000 e con le stesse modalità temporali e condizioni previste dalla disposizione contrattuale;

f) indennità di struttura complessa nei casi e con le modalità di cui all'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 - giugno 2000, I biennio;

g) l'incremento di £. 2.900.000 della parte variabile della retribuzione di posizione, a decorrere dal 1º gennaio 2000 per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, alle stesse condizioni previste per i corrispondenti dirigenti del S.S.N. dall'art. 11, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, II biennio economico;

h) retribuzione di risultato secondo i criteri della contrattazione integrativa, nonché le voci corrisposte sulla base delle condizioni di lavoro, ove spettanti.

3. Alla costituzione del trattamento economico di cui al comma 2 dei dirigenti confluiti concorre ogni indennità o trattamento economico comunque denominato, avente natura fissa e ricorrente e avente riflessi ai fini del trattamento previdenziale, agli stessi corrisposta in base al contratto di provenienza.

4. Nel caso in cui il trattamento economico in godimento da parte del dirigente - con esclusione di quanto eventualmente corrisposto in base alla lettera *h)* - dia luogo ad un saldo positivo rispetto al trattamento economico spettante, la parte residua, viene conservata come assegno *ad personam*, utile ai fini previdenziali ed assistenziali e del trattamento di fine rapporto, salvo che non si tratti di somme percepite a titolo di retribuzione di risultato comunque denominata negli enti o settori di provenienza. Tale assegno entra a far parte della retribuzione di posizione individuale del dirigente ai sensi dell'art. 40 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.

5. Per la corresponsione delle voci di cui alle lettere *d)*, *f)*, *g)* e h), le ARPA provvedono con i fondi formati con le regole previste dagli articoli 50, 51 e 52 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000, primo biennio economico, come confermati dagli articoli 8 e 9 dello stesso contratto, II biennio economico. Gli oneri per l'attribuzione del trattamento economico iniziale nella misura minima contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, sono, comunque, a carico dei bilanci delle ARPA nella misura in cui le risorse del comma 3 non fornissero la completa copertura.

Art. 4.

Inquadramento dei dirigenti

1. Le tabelle di equiparazione producono i propri effetti economici con l'inquadramento dei dirigenti confluiti nelle ARPA negli organici delle medesime, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data dell'inquadramento. Per le ARPA già attivate nel 1998, la data dell'inquadramento del personale decorre dal 1º novembre 1998.

2. I dirigenti provenienti dal SSN mantengono l'inquadramento conseguito all'atto del trasferimento e nei loro confronti trovano totale applicazione sotto il profilo economico e normativo le clausole dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000, primo e secondo biennio economico, ivi comprese quelle di salvaguardia economica previste dall'art. 39 dello stesso contratto per i dirigenti sanitari già di II livello.

3. I dirigenti provenienti dai comparti o settori privati dovranno essere ricondotti ai profili corrispondenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

4. Le parti concordano di definire in successivi accordi l'inquadramento di dirigenti confluiti da altri comparti o settori non ricompresi nell'allegata tabella

Art. 5.

Il dirigente ambientale

1. A decorrere dal corrente quadriennio 2002-2005, con riferimento alle necessità operative delle ARPA, in via transitoria, nel ruolo tecnico è istituito il profilo professionale di «Dirigente Ambientale» sulla base delle seguenti indicazioni:

a) le ARPA individuano nei propri regolamenti concorsuali i requisiti specifici richiesti, ivi comprese le specializzazioni, per l'assunzione del dirigente ambientale - in relazione ai propri settori di attività;

b) i requisiti di accesso a tale figura dirigenziale sono quelli stabiliti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'anzianità di servizio può anche essere maturata nei profili di nuova istituzione di cui all'art. 50, comma 2 (norma speciale per le ARPA) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del personale comparto stipulato il 20 settembre 2001.

2. In prima applicazione del presente contratto, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla sua istituzione, le ARPA inquadrano nel profilo di «dirigente ambientale», i dirigenti ivi in servizio provenienti dai ruoli professionale o tecnico del SSN, con esclusione dei profili di «avvocato» e «sociologo» nonché i dirigenti provenienti da altri comparti o settori privati confluiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, appartenenti ad un profilo di natura tecnico-ambientale o ad esso assimilabile per i requisiti specifici posseduti.

3. I dirigenti inquadrati nel nuovo profilo mantengono il trattamento economico in godimento previsto dall'art. 3 del presente contratto, sino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale per il quadriennio di cui al comma 1 che stabilirà, in via definitiva, il trattamento economico di tutti i dirigenti ivi compreso quello del nuovo profilo.

4. Nelle more di attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali di nuova assunzione si applica il trattamento economico previsto per i dirigenti appartenenti al ruolo tecnico.

5. I dirigenti ambientali gravano sul fondo di cui all'art. 50, comma 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 (confermato dall'art. 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del II biennio). Nel caso in cui il comma 2 non trovi applicazione per mancanza di dirigenti da inquadrare ed i relativi posti debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con oneri a carico del proprio bilancio tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio economico.

Art. 6.

Incarichi dirigenziali nelle ARPA

1. Ai dirigenti assunti presso le ARPA, ivi compresi quelli con incarico di direzione di struttura complessa sulla base dei propri regolamenti concorsuali, si applica la disciplina prevista dagli articoli da 26 a 34 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000 per la graduazione delle funzioni, conferimento, conferma e revoca degli incarichi. I criteri previsti dal citato contratto sono integrati dalle ARPA con le procedure previste dall'art. 6, comma 1 lettera *b)* del medesimo contratto.

2. In prima applicazione del presente contratto, per i dirigenti provenienti dal servizio sanitario nazionale e dalle regioni autonomie locali, la corrispondenza del livello di inquadramento nell'incarico di struttura complessa è indicata dalle tabelle di equiparazione, con applicazione, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità, delle medesime decorrenze - stabilite dall'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ove in servizio a quella data nella posizione riconosciuta corrispondente. Nell'indennità viene assorbito il maturato economico - ove in godimento - conservato *ad personam* dall'art. 44, comma 2, lettera *b)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 per la dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativa e dall'art. 35, comma 1, lettera *b)* del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 10 aprile 1996 dell'area della dirigenza Regioni - Autonomie locali.

3. Per i dirigenti provenienti da altri settori, l'incarico di struttura complessa è riconosciuto dalle ARPA applicando, ai fini della ricostruzione economica, i criteri previsti dall'art. 3, commi 3 e 4, con decorrenza non anteriore all'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e con oneri a proprio carico.

Art. 7.

Norme finali

1. Il servizio svolto dal personale dirigenziale presso i settori, gli enti e le aziende di provenienza è equiparato, ai fini delle procedure selettive e concorsuali, al servizio svolto presso le ARPA.

2. I regolamenti concorsuali delle ARPA devono essere coerenti per i requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego. Detti regolamenti, ove il personale appartenente ai profili di nuova istituzione di cui all'art. 5 comma 2, ultimo periodo, vengano adibiti al settore sanitario, potranno prevedere i requisiti individuati dall'art. 26 del decreto legislativo n. 165 del 2001 come alternativi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 per l'accesso alla dirigenza di detto ruolo.

3. È conservato, a domanda, il regime previdenziale (ivi compresa la previdenza complementare) ed assistenziale del settore, dell'ente o azienda di provenienza.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme dei Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno 2000, I e II biennio economico, i Contratti collettivi nazionali di lavoro del 22 febbraio 2001 e le loro successive modificazioni ed integrazioni.

Livello inquadramento	Comparto Sanità		Comparto Regioni e Autonomie Locali	Settore dei dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Commercio)	Settore dei dirigenti dell'industria	Settore dei dirigenti dell'agricoltura
	Dirigenti Sanitari	**Dirigenti del ruolo P.T.A.**				
Dirigenti di struttura complessa	Dirigenti ex 2° liv.	Dirigenti con incarichi ex art. 54, fascia A del CCNL 5.12.96, ed art. 41 del CCNL 8.6.2000	Dirigente ex 10° liv. del CCNL 10 aprile 1996 (*)	———	———	———
Dirigente con altri incarichi	Dirigenti ex 1° liv.	Dirigenti con incarico ex art. 54 fascia B e 55 fasce A e B del CCNL 5.12.1996	Dirigenti ex IX livello CCNL del 10 aprile 1996	Dirigenti (**)	Dirigenti (**)	Dirigenti (**)

(*) in quanto equiparato **all'ex XI livello del DPR 384 del 1990**.
(**) fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2 ultimo periodo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le procedure concorsuali di cui ai regolamenti degli articoli 5, 6, e 7 tengono, altresì, conto della disciplina prevista dai decreti del Presidente della Repubblica numeri 483 e 484 del 1997 per i corrispondenti dirigenti del Servizio sanitario nazionale ove compatibile con le proprie specificità.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

In riferimento all'art. 5, comma 2, le parti si danno atto che, ferme rimanendo le opzioni già effettuate ai sensi del presente contratto, il termine dell'opzione stessa potrà essere riaperto, ove ritenuto necessario dalle parti a seguito della stipulazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio 2002/2005.

FUNZIONE PUBBLICA CGIL — CISL FPS — UIL FPL

Le Federazioni Nazionali FP-CGIL, CISL-FPS, UIL-FPL, nel sottoscrivere il presente accordo auspicano, ed in tal senso impegnano le proprie dirigenze sindacali periferiche che, in sede di contrattazione aziendale e nell'ambito degli istituti negoziali vigenti, si individuino soluzioni che possano dare risposte in termini di equità a tutti i dirigenti impegnati nell'attività delle ARPA in attesa che con il prossimo CCNL, si possano individuare regole generali che meglio consentano di dare risposte a tutte le aree dirigenziali coinvolte nella attività istituzionale.

Roma, 21 luglio 2005

FP-CGIL (firmato) — CISL-FPS (firmato) — UIL-FPL (firmato)

05A07684

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa, con nomina di commissario liquidatore, della società «Autonoleggio servizi trasporti Aosta con sigla A.S.TR.A. coop. a r.l. - in liquidazione», in Gressan.

Con deliberazione n. 2171, in data 15 luglio 2005, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società «Autonoleggio servizi trasporti Aosta con sigla A.S.TR.A. coop. a r.l. - in liquidazione», con sede legale in Gressan (Aosta), fraz. Benaz n. 24, costituita con atto a rogito del notaio Giovanni Favre, in data 9 giugno 1988, iscritta al n. 00514680073 del Registro delle imprese di Aosta, e ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Fabrizio Berti di Saint-Marcel (Aosta).

05A07802

SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Ruolo del personale dirigenziale della giustizia amministrativa

Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 52, in data 31 maggio 2005, è stato istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 23 aprile 2004, il ruolo del personale dirigenziale della giustizia amministrativa. Dalla data odierna il suddetto decreto è disponibile sul sito internet della giustizia amministrativa all'indirizzo www.giustizia-amministrativa.it

05A07733

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501178/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 8 0 2 *

€ 1,00